

GAZZETTA



UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 20 marzo 1999

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## R E G I O N I

## S O M M A R I O

## REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

Provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE 11 settembre 1998, n. 10.

Misure collegate con l'assestamento del bilancio per l'anno 1998 ..... Pag. 3

LEGGE PROVINCIALE 11 settembre 1998, n. 11.

Approvazione del rendiconto generale della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1995 ..... Pag. 3

LEGGE PROVINCIALE 11 settembre 1998, n. 12.

Approvazione del rendiconto generale della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1996 ..... Pag. 3

Provincia di Bolzano

LEGGE PROVINCIALE 11 agosto 1998, n. 8.

Modifiche di leggi provinciali e connesse variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1998 ..... Pag. 3

LEGGE PROVINCIALE 11 agosto 1998, n. 9.

Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate ..... Pag. 3

LEGGE PROVINCIALE 11 agosto 1998, n. 10.

Assestamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1999 ..... Pag. 3

## REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 16 ottobre 1998, n. 24.

Proroga della legge regionale 6 agosto 1996, n. 57 «Attività della Regione Piemonte per il 50° anniversario della Repubblica e della Costituzione e per il 25° anniversario dello Statuto della Regione Piemonte». Celebrazione del 50° anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica italiana ..... Pag. 3

LEGGE REGIONALE 16 ottobre 1998, n. 25.

Celebrazioni per il 150° anniversario della concessione dei diritti civili e politici alle minoranze valdese ed ebraica . Pag. 4

## REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 1998, n. 32.

Interventi strutturali a favore della cooperazione agricola. Pag. 4

REGOLAMENTO REGIONALE 26 ottobre 1998, n. 2.

Modifiche al regolamento regionale 2 aprile 1997 n. 1 (Regolamento per l'Istituzione di strutture private per la caccia: Aziende faunistico-venatorie (art. 32, comma 1 lettera a) - Aziende agriturismo-venatorie (art. 32, comma 1 lettera b). Art. 32, comma 4 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29) ..... Pag. 5

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1998, n. 30.**

**Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale.**  
Pag. 6

**REGIONE TOSCANA**

**LEGGE REGIONALE 26 ottobre 1998, n. 74.**

**Norme per la formazione degli operatori del Servizio sanitario** ..... Pag. 16

**LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1998, n. 75.**

**Abrogazione della legge regionale 25 agosto 1978, n. 59: «Studio del farmaco sull'uomo» e successive modifiche ed integrazioni** ..... Pag. 20

**LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1998, n. 76.**

**Legge di bilancio 1998 - IV variazione** ..... Pag. 20

**REGIONE LAZIO**

**LEGGE REGIONALE 5 agosto 1998, n. 33.**

**Disciplina e gestione delle case ed appartamenti per vacanze** ..... Pag. 21

**REGIONE BASILICATA**

**LEGGE REGIONALE 8 settembre 1998, n. 35.**

**Disciplina delle professioni di guida turistica, guida escursionistica ed ambientale, interprete turistico, accompagnatore ed animatore turistico, guida esclusiva di parco nazionale** . Pag. 23

**LEGGE REGIONALE 8 settembre 1998, n. 36.**

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 aprile 1985, n. 19** ..... Pag. 26

**LEGGE REGIONALE 8 settembre 1998, n. 37.**

**Misure per il completamento della riforma dell'organizzazione amministrativa regionale** ..... Pag. 27

**LEGGE REGIONALE 8 settembre 1998, n. 38.**

**Partecipazione della Regione Basilicata alla Fondazione Numistrum** ..... Pag. 29

**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE****Provincia di Trento**

**LEGGE PROVINCIALE 11 settembre 1998, n. 10.**

**Misure collegate con l'assestamento del bilancio per l'anno 1998.**

*(Pubblicata nel suppl. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 38 del 15 settembre 1998)*

*(Omissis).*

98R0935

**LEGGE PROVINCIALE 11 settembre 1998, n. 11.**

**Approvazione del rendiconto generale della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1995.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 39 del 22 settembre 1998)*

*(Omissis).*

98R0936

**LEGGE PROVINCIALE 11 settembre 1998, n. 12.**

**Approvazione del rendiconto generale della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1996.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 39 del 22 settembre 1998)*

*(Omissis).*

98R0937

**Provincia di Bolzano**

**LEGGE PROVINCIALE 11 agosto 1998, n. 8.**

**Modifiche di leggi provinciali e connesse variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1998.**

*(Pubblicata nel suppl. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 36 del 1° settembre 1998)*

*(Omissis).*

98R0961

**LEGGE PROVINCIALE 11 agosto 1998, n. 9.**

**Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate.**

*(Pubblicata nel suppl. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 36 del 1° settembre 1998)*

*(Omissis).*

98R0962

**LEGGE PROVINCIALE 11 agosto 1998, n. 10.**

**Assestamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1999.**

*(Pubblicata nel suppl. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 36 del 1° settembre 1998)*

*(Omissis).*

98R0963

**REGIONE PIEMONTE**

**LEGGE REGIONALE 16 ottobre 1998, n. 24.**

**Proroga della legge regionale 6 agosto 1996, n. 57 «Attività della Regione Piemonte per il 50° anniversario della Repubblica e della Costituzione e per il 25° anniversario dello Statuto della Regione Piemonte». Celebrazione del 50° anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica italiana.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 42 del 21 ottobre 1998)*

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL COMMISSARIO DEL GOVERNO**

HA APPOSTO IL VISTO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

1. La vigenza della legge regionale 6 agosto 1996, n. 57 è prorogata di un anno in relazione al fatto che nel 1998 ricorre il 50° anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica Italiana.

2. Le iniziative rientranti nel programma per la celebrazione del 50° anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione saranno progettate e realizzate con le modalità e secondo le procedure previste dalla legge regionale citata.

## Art. 2.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1998 la spesa di lire 500 milioni.

2. Agli oneri conseguenti si provvede con gli stanziamenti previsti al capitolo n. 10220 del bilancio regionale per il 1998. A tal fine lo stanziamento del predetto capitolo viene incrementato con la somma di lire 500 milioni mediante riduzione di pari importo del capitolo 15950 del bilancio per l'anno finanziario 1998.

## Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 16 ottobre 1998

GHIGO

98R0878

---

**LEGGE REGIONALE 16 ottobre 1998, n. 25.**

**Celebrazioni per il 150° anniversario della concessione dei diritti civili e politici alle minoranze valdese ed ebraica**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Piemonte* n. 42 del 21 ottobre 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. La Regione Piemonte, ai sensi degli articoli 2 e 5 dello Statuto, persegue la finalità di promuovere e sostenere attività finalizzate a celebrare, diffondere ed approfondire la conoscenza delle vicende storiche che precedettero ed accompagnarono gli editti con cui nel 1848 il Re Carlo Alberto di Sardegna concesse i diritti politici e civili alle minoranze valdese ed ebraica dei suoi Stati.

## Art. 2.

1. La Regione Piemonte, per le finalità di cui all'art. 1, concede contributi volti a finanziare progetti e programmi redatti a tal fine dalle province del Piemonte, dai comuni, dalle comunità montane, nonché da enti ed associazioni culturali e religiose.

## Art. 3.

1. È istituito il capitolo «Contributi per le celebrazioni del 150° anniversario della concessione dei diritti civili e politici alle minoranze valdese ed ebraica». Lo stanziamento per il 1998 è di lire 200 milioni.

2. Alla copertura degli oneri finanziari si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 15910.

## Art. 4.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 16 ottobre 1998

GHIGO

98R0879

---

**REGIONE LIGURIA**
**LEGGE REGIONALE 30 ottobre 1998, n. 32.**

**Interventi strutturali a favore della cooperazione agricola.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Liguria* n. 13 del 18 novembre 1998)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

## Art. 1.

*Finalità*

1. Allo scopo di favorire l'attività della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli da parte di forme associative fra agricoltori la Regione Liguria interviene nelle forme e con le modalità previste dalla presente legge.

## Art. 2.

*Compatibilità con le norme comunitarie*

1. Gli aiuti di cui alla presente legge sono concessi in quanto compatibili con gli «Orientamenti per gli aiuti di Stato relativi agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli» espressi dalla Commissione europea con il documento n. 96/C29/03 del 2 febbraio 1996 ed eventuali successive modificazioni e nei limiti settoriali di cui alla Decisione 94/173/CE della Commissione del 22 marzo 1994 ed eventuali successive modificazioni.

## Art. 3.

*Beneficiari e regime di aiuti*

1. A favore di cooperative agricole iscritte al registro prefettizio, sezione agricola, loro consorzi e ad associazioni di produttori riconosciute ai sensi delle norme vigenti, possono essere concessi, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, contributi in conto capitale nella misura massima del 55 per cento delle spese ammissibili per:

a) la realizzazione, la ristrutturazione, l'ampliamento e l'acquisto di strutture, compresa la sistemazione delle relative aree di pertinenza, destinate alla raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli, nonché l'acquisto di attrezzature, macchinari ed impianti;

b) la realizzazione di centri di commercializzazione;

c) l'acquisizione delle aree necessarie alle attività individuate alle lettere a) e b).

Le spese relative agli investimenti di cui al comma 1 sono ritenute ammissibili a contributo a condizione che la potenzialità degli impianti risulti proporzionata alla quantità dei prodotti che i soci si impegnano a conferire

## Art. 4.

*Norme per l'esercizio della delega in agricoltura*

1. Le funzioni amministrative di cui alla presente legge sono delegate ai sensi della legge regionale 12 gennaio 1978 n. 6 (delega delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, economia montana) e successive modificazioni e integrazioni alle comunità montane ed ai consorzi dei comuni per i rispettivi territori.

2. Per ottenere i contributi di cui alla presente legge gli interessati sono tenuti a presentare domanda agli enti delegati indicati al comma 1.

3. Gli enti delegati, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, provvedono ad effettuare gli opportuni sopralluoghi. Gli interessati possono, al termine dei sopralluoghi, dare avvio agli investimenti senza che questo comporti alcun obbligo finanziario per l'ente delegato o per la Regione Liguria.

4. La giunta regionale nel ripartire i fondi agli enti delegati, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 6/1978, tiene conto, in particolare, dei seguenti criteri di priorità:

a) interventi per i quali è stato finanziato un primo stralcio;

b) interventi immediatamente cantierabili;

c) interventi riguardanti il rinnovamento di strutture esistenti;

d) interventi riguardanti l'adeguamento a prescrizioni igienico-sanitarie.

5. Le modalità di presentazione e la documentazione da allegare alla domanda sono individuate con atto del dirigente della struttura regionale competente.

## Art. 5.

*Norma finanziaria*

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante prelievo di L. 300.000.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9530 «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo» iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1998 ed istituzione nel medesimo stato di previsione del capitolo 6905 «Contributi in conto capitale alle cooperative agricole, loro consorzi e ad associazioni di produttori per la realizzazione, la ristrutturazione e l'ampliamento di strutture e pertinenze compreso l'acquisto di attrezzature destinate alla raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli; la costruzione

di mercati all'ingrosso alla produzione, nonché l'acquisizione delle aree necessarie alle attività precedentemente citate» con lo stanziamento di L. 300.000.000 in termini di competenza e di cassa.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 30 ottobre 1998

MORI

98R0922

## REGOLAMENTO REGIONALE 26 ottobre 1998, n. 2.

Modifiche al regolamento regionale 2 aprile 1997 n. 1 (Regolamento per l'Istituzione di strutture private per la caccia: Aziende faunistico-venatorie (art. 32, comma 1 lettera a) - Aziende agriturismo-venatorie (art. 32, comma 1 lettera b). Art. 32, comma 4 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29).

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Liguria* n. 13 del 18 novembre 1998)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

CONSTATA L'ESECUTIVITÀ DEL PROVVEDIMENTO

PROMULGA

il seguente regolamento regionale:

Articolo unico

*Sostituzione dell'art. 4 comma 11*

1. Il comma 11 dell'art. 4 del regolamento regionale 2 aprile 1997, n. 1 è sostituito dal seguente:

«11. Il prelievo di capi appartenenti ad altre specie migratrici, che non può avvenire in contrasto con quanto previsto dagli articoli 1 e 2, può essere autorizzato dall'amministrazione provinciale nel disciplinare di cui all'art. 18, purché il programma di gestione delle singole aziende preveda un impegno attivo nella salvaguardia e nel miglioramento dell'ambiente, in modo tale che risulti favorita anche la presenza delle specie migratrici.»

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria a norma dell'art. 55 dello statuto ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione.

Genova, 26 ottobre 1998

MORI

98R0923

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1998, n. 30.

**Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna  
n. 124 del 6 ottobre 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

### TITOLO I

#### IL SISTEMA DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE

##### Capo I

##### FINALITÀ E PRINCIPI GENERALI

##### Art. 1.

##### Finalità

1. La presente legge disciplina in modo organico il sistema del trasporto pubblico regionale e locale con qualunque modalità esercitato e dà attuazione al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e alle attinenti disposizioni contenute nel titolo III, capo VII del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. La Regione Emilia-Romagna orienta la propria attività al metodo della programmazione e della partecipazione, per il conseguimento delle seguenti finalità:

a) assicurare ai cittadini e alle imprese la migliore accessibilità e la fruibilità del territorio regionale, anche in funzione delle relazioni con le regioni contermini e dei collegamenti con il territorio nazionale e dell'Unione europea;

b) promuovere un sistema integrato di mobilità in cui il trasporto collettivo assolve a un ruolo centrale nella Regione per lo sviluppo civile, economico e la coesione sociale;

c) incentivare la razionale organizzazione del traffico e della circolazione attraverso lo sviluppo dell'intermodalità, della sicurezza e il miglioramento della qualità;

d) favorire l'organizzazione del trasporto delle merci secondo criteri di economicità e funzionalità riferiti alle esigenze di sviluppo delle attività produttive e commerciali;

e) promuovere e operare per la cultura della mobilità sostenibile e lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione tecnologica e gestionale applicata ai trasporti sia collettivi che individuali.

3. La Regione persegue il contenimento dei consumi energetici e la riduzione delle cause di inquinamento ambientale, in armonia con i principi sanciti dalle norme nazionali e comunitarie in materia, nonché con gli impegni internazionali assunti dallo Stato italiano.

##### Art. 2.

##### Principi generali e modalità attuative

1. L'azione regionale in materia di trasporto pubblico regionale e locale si ispira ai seguenti principi generali:

a) cooperazione tra i livelli di governo statale, regionale e degli enti locali nel rispetto delle reciproche autonomie;

b) responsabilità, adeguatezza, unicità e autonomia organizzativa delle amministrazioni;

c) sussidiarietà ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera a), della legge n. 59 del 1997 e liberalizzazione che riconosca il ruolo dell'iniziativa privata nella gestione dei servizi;

d) economicità, sicurezza, qualità ambientale, efficienza ed efficacia nella gestione delle reti e dei servizi;

e) integrazione dei diversi operatori sia pubblici che privati e progressiva apertura al mercato dei servizi;

f) concorrenza equa tra i diversi modi di trasporto individuali e collettivi secondo una valutazione che evidenzi le effettive componenti interne ed esterne dei costi di ciascuno e renda possibile la scelta delle soluzioni meno costose per la collettività in termini ambientali, sociali ed economici, anche tramite apposite politiche tariffarie e dei prezzi.

2. Le modalità attuative della presente legge, in essa non espressamente previste, sono demandate al consiglio regionale e alla giunta regionale secondo le rispettive competenze.

##### Art. 3.

##### Articolazione del trasporto pubblico regionale e locale

1. Per sistema del trasporto pubblico regionale e locale si intende l'insieme delle reti e dei servizi di trasporto pubblico di interesse della Regione Emilia-Romagna non riservati alla competenza statale.

2. Il sistema del trasporto pubblico regionale e locale si articola in:

a) rete delle ferrovie di competenza regionale;

b) servizi ferroviari regionali e locali e sistemi innovativi ad essi strettamente connessi;

c) reti e servizi autofilotranviari;

d) sistemi intermodali urbani ed extraurbani per la gestione della mobilità;

e) impianti e servizi di trasporto a fune;

i) servizi marittimi, lacuali, fluviali ed aerei.

##### Capo II

##### PROGRAMMAZIONE DEI TRASPORTI

##### Sezione I

##### PROGRAMMAZIONE REGIONALE E LOCALE

##### Art. 4.

##### Partecipazione alla programmazione nazionale e comunitaria

1. La Regione partecipa alla programmazione nazionale dei trasporti in via prioritaria nell'ambito della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e mediante altre forme di concertazione con lo Stato e le altre regioni.

2. La Regione partecipa alla programmazione comunitaria dei trasporti in via prioritaria nell'ambito del comitato delle regioni dell'Unione europea.

##### Art. 5.

##### Piano regionale integrato dei trasporti

1. La Regione programma le reti di infrastrutture e i servizi relativi alla mobilità delle persone e delle merci e il trasporto pubblico regionale e locale con il concorso degli enti locali e tenendo conto della loro programmazione ed in particolare dei piani di bacino predisposti dalle province, al fine di pervenire, nel rispetto del principio di sussidiarietà, alla massima integrazione delle scelte, operate nell'ambito delle rispettive autonomie.

2. Il piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) costituisce il principale strumento di pianificazione dei trasporti della Regione secondo le finalità e i principi definiti agli articoli 1 e 2.

3. La Regione, mediante il PRIT:

a) disciplina i propri interventi;

b) indirizza e coordina gli interventi degli enti locali e di altri soggetti pubblici e privati operanti nel sistema dei trasporti e della mobilità d'interesse regionale e locale;

c) definisce per quanto di sua competenza il sistema delle comunicazioni ferroviarie, stradali, portuali, idroviarie, marittime, aeree, interportuali e autofilotraviarie;

d) definisce le principali proposte rispetto alla politica nazionale e comunitaria.

4. Il PRIT è predisposto ed approvato secondo le modalità previste dall'art. 4 della legge regionale 5 settembre 1988, n. 36, e definisce prescrizioni, indirizzi e direttive per i piani territoriali di coordinamento provinciali.

5. I comuni adeguano i propri piani urbanistici alle previsioni del PRIT relative alle opere pubbliche o di interesse pubblico, in conformità a quanto disposto dal piano territoriale di coordinamento provinciale.

#### Art. 6.

##### *Programmazione provinciale e di bacino*

1. La programmazione della mobilità delle persone e delle merci si articola per ambiti provinciali e per bacini di traffico, intesi come unità territoriali entro le quali possa essere programmato anche attraverso piani di bacino predisposti dalle province ai sensi dell'art. 4, legge regionale n. 6/1995 un sistema di trasporto pubblico integrato e coordinato in rapporto ai modi e ai fabbisogni di mobilità.

2. Ciascun ente individua i bacini funzionali alla programmazione della mobilità nel territorio di propria competenza.

3. La Regione, in concorso con le province interessate, individua i bacini di traffico necessari per la programmazione della mobilità di interesse interprovinciale.

4. Ciascuna provincia, in concorso con i comuni interessati, individua i bacini di traffico per la programmazione della mobilità intercomunale.

#### Art. 7.

##### *Piani del traffico*

1. La Regione provvede all'individuazione e aggiornamento dell'elenco dei comuni tenuti alla predisposizione dei piani urbani del traffico (PUT) in base all'art. 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 «Nuovo codice della strada».

2. Nell'ambito delle azioni di regolazione della mobilità, i PUT definiscono gli specifici interventi volti alla valorizzazione delle reti e dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, della mobilità pedonale e ciclabile, anche ai fini previsti dall'art. 30.

3. Tali azioni possono essere intraprese anche da comuni non ricompresi tra quelli tenuti alla predisposizione dei PUT.

4. La provincia adotta il piano del traffico della viabilità extraurbana ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo n. 285/1992.

5. La provincia, o la città metropolitana ove istituita, di concerto con la Regione e d'intesa con i comuni interessati, individua gli ambiti sovracomunali ove promuovere la formazione di piani generali del traffico intercomunale o di area metropolitana. Le intese sopra indicate sono recepite mediante accordo di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

6. L'approvazione dei PUT è subordinata alla preventiva verifica di coerenza con i piani territoriali e di settore da parte della provincia territorialmente competente la quale deve esprimersi entro sessanta giorni dal ricevimento del piano adottato. Trascorso il termine di sessanta giorni tale verifica si considera positiva.

7. I PUT e i relativi aggiornamenti, qualora contengano previsioni aventi valore di variante al piano regolatore generale, limitate al caso di cui all'art. 15, comma 4, lettera a) della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, come successivamente modificato, sono adottati e approvati con le procedure di cui all'art. 21 della medesima legge regionale n. 47/1978. In tali casi la provincia può formulare osservazioni, di cui all'art. 14, comma 2, della legge regionale n. 47/1978 alle quali i comuni sono tenuti, in sede di approvazione, ad adeguarsi ovvero ad esprimersi con motivazioni puntuali e circostanziate. Trascorso il termine di sessanta giorni la variante si considera valutata positivamente dalla giunta provinciale.

8. Qualora la provincia non sia dotata del PTB (piano territoriale di bacino) e del piano territoriale di coordinamento o del piano territoriale infraregionale, la verifica dei PUT di cui al comma 7 è effettuata dalla giunta regionale.

#### Sezione II

##### PROGRAMMAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE

#### Art. 8.

##### *Atto di indirizzo generale*

1. Il consiglio regionale adotta, ogni tre anni, un atto di indirizzo generale in materia di programmazione e amministrazione del trasporto pubblico regionale e locale, anche in attuazione del PRIT e tenendo conto della programmazione locale, di bacino o di area metropolitana.

#### Art. 9.

##### *Servizi minimi*

1. L'atto di indirizzo contiene la definizione dei principi per la determinazione dei servizi minimi, qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini, con riferimento ai criteri definiti agli articoli 14 e 16 del decreto legislativo n. 422/1997 e inoltre:

a) ai contenuti degli strumenti di programmazione della Regione e degli enti locali;

b) alla salvaguardia ed al miglioramento del livello medio regionale dei servizi minimi definiti nel precedente triennio;

c) alla definizione di standard di qualità e quantità coerenti con l'obiettivo della mobilità sostenibile;

d) all'ammontare complessivo delle risorse regionali attribuibili a compensazione degli obblighi di servizio pubblico, con qualsiasi modalità il servizio stesso sia effettuato;

e) alle integrazioni funzionali, tariffarie e organizzative della mobilità;

f) alla promozione di soluzioni a minore impatto ambientale, in particolare per le aree urbane e le zone più sensibili, coerenti con gli obblighi assunti a livello nazionale per la riduzione dei consumi energetici e dell'inquinamento ambientale;

g) ai parametri territoriali e di popolazione;

h) agli esiti della consultazione con gli enti locali, con le organizzazioni sindacali e con le associazioni di categoria e dei consumatori;

i) alla promozione di soluzioni che migliorino la sicurezza della circolazione.

2. Le province, i comuni e le comunità montane, nel caso di esercizio associato di servizi comunali del trasporto locale ai sensi della legge regionale 19 luglio 1997, n. 22, possono istituire, d'intesa con la Regione, servizi di trasporto aggiuntivi a quelli definiti dalla Regione. In tal caso l'imposizione degli obblighi di servizio aggiuntivo e le corrispondenti compensazioni finanziarie sono a carico dei bilanci degli enti locali.

#### Art. 10.

##### *Intesa tra Regione ed enti locali sui servizi minimi*

1. In base ai contenuti dell'atto di indirizzo di cui all'art. 8, la Regione perviene all'intesa prevista dall'art. 16 del decreto legislativo n. 422/1997, relativa ai servizi minimi, secondo le modalità che verranno previste dalla legge regionale attuativa del decreto legislativo n. 112/1998.

#### Sezione III

##### ACCORDI DI PROGRAMMA

#### Art. 11.

##### *Accordi di programma con lo Stato e le altre regioni*

1. La Regione stipula accordi di programma con lo Stato ed eventualmente con altre regioni quale strumento di attuazione del coordinamento delle politiche regionali e statali in materia di trasporto pubblico e mobilità.

## 2. Gli accordi individuano:

- a) le opere da realizzare e i mezzi di trasporto, incluso il materiale rotabile ferroviario, da acquisire;
- b) i tempi di realizzazione in funzione dei piani di sviluppo dei servizi;
- c) i soggetti coinvolti e i loro compiti;
- d) le risorse necessarie, le loro fonti di finanziamento e i tempi di erogazione;
- e) il periodo di validità.

3. La Regione organizza, mediante apposita conferenza, la partecipazione delle province e dei comuni, agli accordi, di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 422/1997. Alla suddetta conferenza partecipano anche le comunità montane, nel caso di esercizio associato di servizi comunali di trasporto locale di cui all'art. 11, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e della legge regionale 19 luglio 1997, n. 22.

## Art. 12.

*Accordi di programma con gli enti locali*

1. La Regione promuove la stipula di accordi di programma con gli enti locali al fine di realizzare interventi per la riorganizzazione della mobilità e la qualificazione dell'accesso ai servizi di interesse pubblico.

2. Negli accordi di programma intervengono, insieme agli enti locali, anche le agenzie di cui al successivo art. 19, ove siano state costituite e secondo le funzioni ad esse attribuite.

3. Gli enti locali possono presentare interventi in concorso con soggetti pubblici e privati e, in particolare, con soggetti interessati al governo e alla gestione della mobilità.

4. Gli accordi di programma determinano il concorso finanziario delle parti per gli investimenti e stabiliscono, sulla base delle intese di cui all'art. 10, quantità, tempi, modalità e condizioni dei trasferimenti regionali agli enti delegati di cui all'art. 32 per la copertura degli oneri relativi ai servizi minimi.

5. Gli indirizzi per la stipula degli accordi di programma sono oggetto di confronto preventivo con le organizzazioni sindacali e le associazioni imprenditoriali.

## Capo III

## DISPOSIZIONI COMUNI

## Art. 13.

*Affidamento della gestione del trasporto pubblico regionale e locale*

1. La Regione assume come principio la separazione tra amministrazione e gestione del trasporto pubblico regionale e locale.

2. La Regione assume inoltre, per il trasporto ferroviario, il principio della separazione tra la gestione della rete e la gestione dei servizi, secondo i principi della direttiva 91/440/CEE, da attuare nei modi e nei limiti previsti dalla normativa statale e regionale.

3. L'ente competente affida di norma la gestione delle reti e dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, mediante concessione o altro atto di affidamento. Ove esistano ragioni di opportunità, l'affidamento può essere in esclusiva.

4. I gestori devono essere in possesso dei requisiti di comprovata idoneità morale, tecnica, professionale e finanziaria, nonché riconoscere il sistema contrattuale fondato sull'accordo interconfederale con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 1993 e successivi eventuali aggiornamenti.

5. La scelta dei soggetti è effettuata, di norma, attraverso procedure concorsuali ispirate ai criteri di pubblicità, trasparenza e concorrenzialità, a garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione e tenendo conto del principio di adeguatezza tra le modalità prescelte e il valore economico dell'oggetto di affidamento. Prima dell'espletamento delle procedure concorsuali, l'ente competente definisce con le organizzazioni sindacali gli aspetti relativi ai diritti dei dipendenti. Per l'aggiudicazione si applica di norma il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 158 del 1995.

## Art. 14.

*Subentro di impresa*

1. In caso di subentro di nuova impresa, il trasferimento del personale dall'impresa cessante all'impresa subentrante è disciplinato dall'art. 18, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 422/1997 e nel rispetto di quanto definito con le organizzazioni sindacali a norma dell'art. 13, comma 5.

2. Il soggetto non più affidatario è tenuto al trasferimento dei beni mobili e immobili acquistati con contributi pubblici, individuati dall'ente competente come funzionali all'effettuazione del servizio, secondo le modalità e valutazioni stabilite preventivamente dall'ente medesimo. Per i beni funzionali all'effettuazione dei servizi ferroviari attualmente in gestione a FS, l'individuazione è effettuata secondo quanto previsto dagli accordi di programma di cui all'art. 11.

## Art. 15.

*Variatione, revoca, decadenza*

1. Qualsiasi trasformazione societaria o altra variazione di natura giuridica del gestore, ovvero sostituzione da parte dello stesso di altri a sé nella gestione anche parziale del servizio, in costanza dell'affidamento, deve preventivamente essere assentita dall'ente affidante.

2. L'ente affidante pronuncia, con atto motivato, la revoca dell'affidamento nei seguenti casi:

- a) qualora siano venute meno le esigenze pubbliche definite dagli strumenti di programmazione, in seguito ad intervenuta modificazione degli stessi;
- b) qualora siano venute meno le esigenze di interesse pubblico, per le quali l'atto è stato emesso, ovvero siano sorte nuove e prevalenti esigenze di interesse pubblico;
- c) qualora il servizio di trasporto risulti inadeguato, per estensione o intensità, alle sopravvenute esigenze della utenza.

3. L'ente affidante pronuncia la decadenza dell'affidamento, previa contestazione dei fatti che ne sono causa, nei seguenti casi:

- a) per il venire meno dei requisiti di idoneità;
- b) per grave inadempienza agli obblighi derivanti dalla legge o dall'affidamento e in particolare nel caso di sostituzione anche parziale di terzi nella gestione del servizio, ove questa non sia autorizzata dall'ente affidante;
- c) per grave violazione delle prescrizioni dettate dall'ente competente nell'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo sul servizio.

4. In caso di revoca, l'ente affidante può riconoscere un indennizzo al gestore.

5. In caso di dichiarazione di decadenza, è escluso qualsiasi indennizzo a favore del gestore del servizio.

## Art. 16.

*Obblighi di servizio pubblico e contratti di servizio*

1. All'imposizione di obblighi di servizio pubblico corrisponde l'erogazione di contributi a favore dei gestori.

2. La definizione analitica degli obblighi e la regolazione degli aspetti economici e operativi, nonché la quantificazione dei contributi, sono realizzate attraverso la stipula di appositi contratti di servizio, secondo le modalità stabilite dagli articoli 17 e 19 del decreto legislativo n. 422/1997.

3. I contratti di servizio hanno di norma durata triennale in riferimento alla durata della programmazione finanziaria della Regione e degli enti locali.

4. È ammessa la stipula di un unico contratto di servizio congiunto fra più soggetti erogatori di contributi e uno stesso gestore del trasporto pubblico.

5. Nei contratti di servizio stipulati da soggetti diversi dalla Regione, sono nulle le eventuali clausole che prevedano o producano oneri a carico della Regione in misura superiore a quelli previsti negli accordi di programma di cui all'art. 12.

## Art. 17.

*Tutela degli utenti*

1. La Regione individua, per la valorizzazione e promozione della qualità dei servizi pubblici di trasporto e per la tutela degli interessi dei cittadini-utenti, lo strumento operativo della carta dei servizi, da adottarsi dalle aziende ed imprese entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con riferimento alla direttiva emanata dal Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 gennaio 1994 in ordine ai principi sull'erogazione dei servizi pubblici. La carta dei servizi prevede casi di indennizzo agli utenti derivanti da irregolare erogazione del servizio.

2. La giunta regionale definisce gli indicatori della qualità dei servizi anche al fine di permettere la comparazione tra i vari gestori.

3. Ciascun contratto di servizio e accordo di programma definisce, con riferimento agli indicatori di cui al comma 2 e alla situazione specifica, gli obiettivi di miglioramento e le relative forme di incentivazione, i tempi di attuazione, le penalità, le modalità di monitoraggio e di verifica.

## Art. 18.

*Agenzia per il trasporto pubblico regionale e locale*

1. In applicazione della presente legge la Regione può istituire un'agenzia regionale, dotata di autonomia organizzativa, a cui affidare i seguenti compiti:

a) svolgimento delle procedure concorsuali per l'affidamento della gestione della rete e del servizio di trasporto pubblico regionale e locale, con esclusione dell'aggiudicazione;

b) monitoraggio sui contenuti e sull'attuazione dei contratti di servizio e degli accordi di programma;

c) monitoraggio e valutazione comparativa della qualità dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale;

d) collaborare con l'osservatorio regionale per la sicurezza stradale;

e) gestione e sviluppo di un sistema informativo accessibile e coordinato con quello regionale e degli enti locali nelle materie riguardanti i compiti ad essa attribuiti;

f) ogni altra funzione ad essa affidata ai sensi della presente legge e delle disposizioni attuative della stessa.

2. La giunta regionale definisce il limite di spesa per l'organico, nonché la struttura organizzativa dell'agenzia.

3. Le funzioni di direttore dell'agenzia sono svolte da un dirigente regionale, anche assunto ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 19 novembre 1992, n. 41.

4. Per l'esercizio di funzioni progettuali, di studio e di ricerca l'agenzia può stipulare con esperti contratti di diritto privato e di collaborazione coordinata e continuativa. Può altresì stipulare convenzioni con società, enti qualificati e università per l'espletamento di particolari servizi.

5. Il direttore dell'agenzia stipula i contratti e le convenzioni di cui al comma 4 secondo le modalità e il limite massimo di spesa fissati dalla giunta regionale con apposita direttiva.

## Art. 19.

*Agenzie locali per la mobilità e il trasporto pubblico locale*

1. Le province e i comuni possono costituire, per ciascun ambito territoriale provinciale o metropolitano, una agenzia locale per la mobilità e il trasporto pubblico locale di loro competenza.

2. L'agenzia è costituita nei modi e nelle forme stabilite dagli enti locali. Essa può essere costituita anche a seguito di scissione dei consorzi per l'esercizio del trasporto pubblico locale operanti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'agenzia esplica le sue funzioni dando attuazione alle decisioni degli enti locali e alle previsioni dei loro strumenti di programmazione di settore, con particolare riguardo ai seguenti compiti:

a) progettazione, organizzazione e promozione dei servizi pubblici di trasporto integrati tra loro e con la mobilità privata;

b) progettazione e organizzazione dei servizi complementari per la mobilità, con particolare riguardo alla sosta, ai parcheggi, all'accesso ai centri urbani, ai relativi sistemi e tecnologie di informazione e controllo;

c) gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi;

d) controllo dell'attuazione dei contratti di servizio;

e) ogni altra funzione assegnata dagli enti locali con esclusione della programmazione e della gestione di servizi autofilotrannari.

4. L'agenzia può intervenire negli accordi di programma di cui all'art. 12 e nei contratti di servizio in relazione alle specifiche funzioni ad essa attribuite dagli enti locali.

5. Ove non sia costituita l'agenzia locale, le province e i comuni, d'intesa con la Regione, possono affidare, con onere a carico degli enti locali, le procedure concorsuali di cui al comma 3, lettera c) all'agenzia prevista dall'art. 18. In tal caso restano nella piena responsabilità degli enti locali l'atto di affidamento, la stipula del contratto di servizio e ogni connessa funzione di controllo.

## Art. 20.

*Istituto sul trasporto e la logistica*

1. La Regione promuove la costituzione e sostiene il funzionamento di un istituto per lo studio e la formazione in materia di trasporto e logistica, anche attraverso la stipula di convenzioni con istituzioni già operanti nel settore. Per la realizzazione dell'istituto la Regione può partecipare ad accordi di programma con Ministero dei trasporti, università, enti di ricerca, nonché altri soggetti.

2. L'istituto realizza e promuove in particolare:

a) lo studio dei fenomeni e delle problematiche relative alla mobilità dei passeggeri e delle merci e diffusione dei risultati;

b) l'elaborazione di ricerche sui metodi per l'evoluzione ambientalmente ed economicamente sostenibile dei sistemi di mobilità;

c) la formazione degli operatori che intervengono a tutti i livelli nel sistema dei trasporti e della logistica;

d) le modalità di calcolo dei costi interni ed esterni della mobilità e le procedure per la valutazione dei costi e dei benefici di ogni ipotesi modale ed intermodale di mobilità per favorire il confronto tra diverse soluzioni.

3. Per il funzionamento dell'istituto e le sue attività la Regione può concedere contributi all'istituto medesimo. La giunta regionale stabilisce le modalità per la concessione e la rendicontazione dei contributi.

## TITOLO II

## TRASPORTO FERROVIARIO

## Art. 21.

*Competenze*

1. In materia di trasporto ferroviario regionale e locale competono alla Regione tutte le funzioni programmatiche, amministrative e di finanziamento non mantenute allo Stato ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. La Regione, nell'esercizio delle sue competenze, persegue il miglioramento delle prestazioni del trasporto ferroviario e l'integrazione con il trasporto nazionale, con i sistemi di mobilità urbana e locale, con i sistemi di trasporto aereo e marittimo, nonché con i sistemi di gestione della logistica delle merci.

3. La programmazione e la progettazione del servizio ferroviario dell'area metropolitana bolognese è effettuata d'intesa con la provincia e il comune di Bologna, tenendo conto del livello dei servizi minimi ferroviari individuato negli accordi sottoscritti con Stato e FS S.p.a.

4. L'esercizio delle funzioni relative alla rete e ai servizi non già in concessione alla società Ferrovie dello Stato S.p.a., ha luogo a seguito della stipula degli accordi di programma con lo Stato e dell'emanazione dei relativi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsti dall'art. 8, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 422/1997.

5. L'esercizio delle funzioni relative ai servizi già in concessione alla società Ferrovie dello Stato S.p.a. decorre a seguito della stipula degli accordi e dell'emanazione dei decreti previsti dal decreto legislativo n. 422/1997.

#### Art. 22.

##### *Rete ferroviaria*

1. Fanno parte integrante della rete ferroviaria regionale le infrastrutture e gli impianti di qualunque genere, necessari per l'esercizio del trasporto ferroviario, ivi comprese le stazioni, le fermate e i centri di interscambio passeggeri e merci, collocati sulla rete stessa a seguito di conferimento alla Regione dallo Stato.

2. La Regione affida la gestione della rete di norma attraverso lo strumento della concessione a terzi e secondo le procedure previste dall'art. 13. La durata della concessione è compresa tra un minimo di nove anni e un massimo di trenta.

3. La giunta regionale provvede al rilascio della concessione determinando le condizioni di funzionalità, sicurezza, affidabilità, nonché le condizioni per l'accesso alla rete stessa nel rispetto dei principi ispiratori della direttiva 91/440/CEE, e in particolare quello della separazione della rete e dei servizi.

4. Il gestore della rete ferroviaria può esercitare anche servizi di trasporto passeggeri e merci, purché in via non esclusiva, entro i limiti e alle condizioni previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale e in particolare dall'art. 23.

#### Art. 23.

##### *Servizi ferroviari di competenza regionale*

1. La Regione affida la gestione dei servizi ferroviari e dei sistemi innovativi ad essi strettamente connessi di norma attraverso lo strumento della concessione a terzi e secondo le procedure previste dall'art. 13. La durata massima della concessione per i servizi è fissata in nove anni.

2. I gestori dei servizi ferroviari hanno accesso alla rete regionale alle condizioni previste dall'art. 22, comma 3, e alla rete nazionale secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 5, del decreto legislativo n. 422/1997.

3. La giunta regionale provvede al rilascio delle concessioni nonché alla stipula dei contratti di servizio per i servizi minimi.

### TITOLO III

#### TRASPORTO AUTOFILOTRANVIARIO MOBILITÀ URBANA E INTERMODALITÀ

##### *Capo I*

##### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 24.

##### *Classificazione dei servizi*

1. In relazione al territorio interessato i servizi di trasporto autofiloltranviario si articolano in:

a) servizi urbani: servizi con elevata frequenza, fermate ravvicinate, di norma sviluppati su itinerari preindividuati caratterizzati da un continuo abitativo, anche se appartenente a comuni diversi;

b) servizi di bacino o interbacino: servizi con itinerario preindividuato, frequenza non elevata, fermate non ravvicinate, interessanti rispettivamente uno o più bacini di traffico anche se l'itinerario ricade parzialmente oltre il confine regionale;

c) servizi transfrontalieri: servizi di breve raggio interessanti il territorio della Regione e della Repubblica di San Marino.

2. Per servizio pubblico di linea si intende un servizio adibito normalmente al trasporto collettivo di persone, bagagli e pacchi, avente lo scopo di collegare due o più località ed effettuato con itinerario, orari e tariffe prestabiliti e con offerta indifferenziata al pubblico, anche se questo sia costituito da una particolare categoria di persone. Ogni singolo itinerario determina una distinta linea.

3. In relazione alle finalità e agli utilizzi i servizi di trasporto si distinguono in servizi pubblici di linea e in servizi pubblici non di linea.

4. I servizi pubblici di linea si distinguono in:

a) regolari, quando l'offerta risulta indifferenziata, l'orario e l'itinerario individuato, eventualmente anche in una articolazione variabile, la frequenza e la tariffa predeterminata;

b) specializzati, quando l'offerta risulta preindividuata e riservata di norma a categorie specifiche di utenti e la tariffa risulti remunerativa del costo effettivo del servizio;

c) di gran turismo, quando abbiano finalità esclusivamente turistiche con tariffa remunerativa del costo.

5. Sono servizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea. Rientrano tra questi:

a) i servizi in aree montane ai sensi dell'art. 23 della legge 31 gennaio 1994, n. 97;

b) i servizi di cui all'art. 14, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 422/1997;

c) i servizi di taxi e di noleggio con conducente come definiti rispettivamente agli articoli 2 e 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21;

d) i servizi a contratto, caratterizzati dal fatto che trasportano gruppi costituiti su iniziativa di un committente o del vettore stesso, anche se effettuati con una certa frequenza.

#### Art. 25.

##### *Forme d'esercizio*

1. I servizi autofiloltranviario di linea per trasporto persone sono gestiti nelle forme previste dalle norme comunitarie, statali e regionali.

2. L'ente competente all'istituzione dei servizi autofiloltranviario definisce lotti di servizio da affidare in gestione, individuati in relazione a previsioni di economicità, efficienza ed efficacia.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 45 per la disciplina della fase transitoria, l'affidamento avviene attraverso le procedure concorsuali definite dall'art. 13.

#### Art. 26.

##### *Istituzione dei servizi*

1. L'atto istitutivo dei servizi ne definisce la classificazione ai sensi dell'art. 24 e, previa valutazione della domanda di trasporto, nelle sue componenti qualitative e quantitative, nonché delle implicazioni sul piano finanziario, stabilisce:

a) la durata, comunque non eccedente i nove anni;

b) l'itinerario dei servizi e l'elenco delle fermate;

c) il programma di esercizio e l'indicazione del tipo e delle caratteristiche dei veicoli da impiegare;

d) l'eventuale natura temporanea o sperimentale del servizio.

##### *Capo II*

##### COMPETENZE E DELEGHE

#### Art. 27.

##### *Competenze regionali*

1. Nella materia del trasporto autofiloltranviario la Regione esercita funzioni di programmazione, di indirizzo, di coordinamento e di finanziamento.

2. Allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, quando non espressamente attribuite ad altri organi, provvede la giunta regionale.

3. La Regione definisce gli strumenti e i metodi per il monitoraggio dei servizi dal punto di vista della quantità, qualità, efficacia, efficienza ed economicità della gestione.

## Art. 28.

*Competenze delle province e dei comuni*

1. Spettano alle province e ai comuni, secondo le rispettive competenze, tutte le funzioni non espressamente riservate alla Regione dal decreto legislativo n. 422/1997 e dalla presente legge.

2. Le province esercitano le funzioni previste dalla presente legge in materia di trasporto pubblico locale. In particolare sono delegate alle province le funzioni relative alla programmazione di bacino e tutte le funzioni relative ai servizi autofilotrannviari di bacino, interbacino, urbani intercomunali e transfrontalieri, ivi comprese:

a) l'istituzione e l'affidamento della gestione dei servizi e della costruzione delle opere pubbliche necessarie;

b) la verifica e il controllo qualitativo e quantitativo sullo svolgimento dei servizi;

c) il coordinamento dei servizi operanti sul territorio;

d) la zonizzazione del territorio ai fini tariffari;

e) le funzioni trasferite ai sensi dell'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, riguardanti l'approvazione dei regolamenti relativi ai servizi di noleggio con conducente, con qualsiasi mezzo esercitati, e di taxi.

3. La titolarità della delega per i servizi autofilotrannviari di interbacino è attribuita alla provincia nella quale si svolge la parte prevalente del servizio, o comunque risulti prevalente l'interesse economico del trasporto, e viene esercitata d'intesa con gli altri soggetti interessati.

4. Restano nella competenza dei comuni le funzioni stabilite dalle leggi statali in materia di servizi autofilotrannviari che si svolgono integralmente nel loro territorio.

5. Sono delegate ai comuni e alle province, in relazione al territorio interessato, le funzioni amministrative regionali relative agli impianti a fune di ogni tipo per trasporto di persone e merci in servizio pubblico, comprese quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, e decreto ministeriale 15 marzo 1982, n. 706.

6. Per gli impianti a fune aventi estensione interprovinciale, le funzioni amministrative di competenza regionale sono delegate alla provincia nella quale è sita la stazione di partenza, d'intesa con l'altra provincia interessata.

7. Le funzioni relative alla sicurezza, non mantenute in capo allo Stato ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 422/1997, sono delegate all'ente competente per l'istituzione e l'affidamento in gestione dei servizi.

8. Le province, i comuni e le agenzie locali, nell'ambito delle proprie competenze, stipulano i contratti di servizio con i gestori nel rispetto dell'art. 16.

9. Le province e i comuni possono procedere all'affidamento coordinato di servizi autofilotrannviari e di servizi complementari per la mobilità, anche ai fini previsti dall'art. 17 del decreto legislativo n. 422/1997.

## TITOLO IV

## INTERVENTI PER IL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE, LA MOBILITÀ URBANA E L'INTERMODALITÀ

## Art. 29.

*Obiettivi degli interventi*

1. La Regione promuove la realizzazione di interventi per la riorganizzazione della mobilità e la qualificazione dell'accesso ai servizi di interesse pubblico.

2. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1 la Regione privilegia:

a) quelli individuati dagli strumenti della programmazione regionale;

b) quelli individuati dagli strumenti della programmazione provinciale;

c) quelli individuati dai comuni nella redazione dei piani urbani del traffico, con particolare riguardo alla attuazione delle misure volte al miglioramento del trasporto pubblico;

d) quelli che costituiscono integrazione funzionale di iniziative finanziate da altri soggetti.

3. Gli interventi di cui al comma 2 perseguono l'obiettivo di:

a) migliorare la circolazione delle persone e delle merci, l'accessibilità alle aree urbane e in particolare ai centri storici, l'interscambio tra i vari modi di trasporto;

b) favorire il risparmio energetico, ridurre i costi economico-sociali di interesse generale, anche con l'armonizzazione degli orari dei servizi e delle altre attività svolte nelle aree urbane;

c) tutelare l'ambiente, la sicurezza, la salute dei cittadini e migliorare la vivibilità nelle aree e nei centri urbani;

d) favorire l'uso dei mezzi collettivi da parte di tutti i cittadini, compresi i portatori di handicap.

## Art. 30.

*Azioni*

1. Gli obiettivi dell'art. 29 sono perseguiti attraverso lo sviluppo prioritario delle seguenti azioni nel campo delle infrastrutture, dei sistemi tecnologici e dei mezzi di trasporto:

a) la realizzazione di percorsi ciclabili e pedonali protetti, di zone a traffico limitato e velocità controllata;

b) l'incremento della capacità delle reti di trasporto pubblico regionale e locale e della quantità dei servizi resi, con particolare riferimento ai trasporti in sede propria;

c) la disciplina della domanda di mobilità e, in particolare, il controllo e la regolamentazione degli accessi;

d) una migliore organizzazione qualitativa e quantitativa dell'offerta mediante interventi tesi a ottimizzare l'uso delle infrastrutture esistenti e l'intermodalità;

e) la realizzazione e gestione di aree informatiche integrate per la pianificazione e la produzione dei servizi, l'informazione e l'assistenza dell'utenza;

f) il controllo degli effetti esterni del trasporto, quali inquinamento atmosferico, inquinamento acustico, impatto sul patrimonio edilizio e paesaggistico;

g) l'eliminazione o riduzione delle barriere architettoniche e lo sviluppo di iniziative di trasporto per i portatori di handicap;

h) la riorganizzazione della sosta e dei parcheggi funzionali al riassetto e al miglioramento dell'accessibilità alle aree urbane;

i) la predisposizione di sistemi telematici per la erogazione di servizi capaci di ridurre la quantità di spostamenti;

l) l'incentivazione dell'uso dei veicoli a bassa o nulla emissione inquinante;

m) l'innovazione tecnologica nel governo della mobilità;

n) il controllo dei limiti di velocità e del rispetto delle norme della circolazione, nonché il miglioramento dei sistemi di prevenzione, segnalazione e soccorso ai fini della sicurezza stradale.

2. Il coordinamento delle azioni avviene, in via prioritaria, attraverso gli accordi di programma di cui all'art. 12 e, inoltre, attraverso specifici programmi regionali di intervento.

## TITOLO V

## INTERVENTI FINANZIARI

## Art. 31.

*Tipologia degli interventi finanziari*

1. La Regione fa fronte agli oneri derivanti dalla presente legge attraverso un fondo alimentato da risorse proprie, trasferite dallo Stato o conferite da soggetti pubblici e privati.

2. La Regione interviene, direttamente o in concorso con altri soggetti pubblici o privati, al sostegno del sistema del trasporto pubblico regionale e locale, della mobilità urbana e dell'intermodalità mediante:

a) contributi a copertura degli oneri per i servizi minimi;

b) contributi per il riequilibrio e la riorganizzazione dei servizi;

c) contributi per gli investimenti in infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto, con priorità per i mezzi a basso livello di emissione;

d) contributi per l'incentivazione alla progettazione di opere in attuazione del PRIT, nonché di studi e progetti di carattere territoriale e ambientale connessi alla loro realizzazione;

e) spese dirette della Regione.

3. La Regione fa fronte agli oneri per il trasporto ferroviario, inerenti alle funzioni di cui al titolo II, a seguito dell'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, relativi al trasferimento delle risorse, individuate e ripartite come previsto dagli articoli 12 e 20 del decreto legislativo n. 422/1997.

#### Art. 32.

##### *Contributi per i servizi minimi*

1. La Regione interviene a copertura degli oneri inerenti i servizi minimi di cui all'art. 9 e per lo sviluppo e miglioramento del trasporto pubblico regionale e locale.

2. La Regione, attraverso la sottoscrizione dei contratti di servizio, destina le risorse ai soggetti gestori dei servizi minimi di competenza regionale.

3. La Regione, a seguito degli accordi di programma di cui all'art. 12, assegna le risorse per i servizi minimi autofilotrannviari alle province, ai comuni capoluogo di provincia, ai comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti o alle agenzie locali secondo le competenze ad esse attribuite. Le risorse assegnate alle province si riferiscono anche ai servizi dei comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti.

4. Anche nell'ipotesi di costituzione dell'agenzia locale per la mobilità, le risorse assegnate devono essere commisurate a tutti i costi relativi ai servizi minimi ad eccezione di quelli riferiti alla programmazione, in quanto assicurati in sede di conferimento di delega.

5. I contributi per i servizi minimi sono determinati triennialmente, in coerenza con la programmazione dei servizi di cui agli articoli 8, 9 e 10, in via preventiva rispetto alla sottoscrizione dei contratti di servizio di cui all'art. 16, tenuto conto dei vincoli e delle regole di variazione delle entrate e delle spese previste dalle leggi di bilancio. Gli enti delegati e i gestori del servizio pubblico regionale e locale sono tenuti a fornire dati, informazioni e documentazione richiesti in conformità ai modelli anche informatizzati e relative istruzioni a tal fine predisposte dalla giunta regionale.

6. La giunta regionale provvede alla determinazione dei contributi per i servizi minimi anche in relazione agli indici incentivanti l'efficacia e l'efficienza della gestione e il relativo metodo di costruzione. A indici incentivanti l'efficacia e l'efficienza della gestione dei servizi si attengono, parimenti, nell'ambito delle rispettive competenze, gli enti e le agenzie locali.

7. La giunta stabilisce le modalità di controllo, i casi e le modalità di revoca dei contributi, i tempi e i modi dell'erogazione.

8. La giunta regionale procede annualmente alla concessione dei contributi.

9. Fino all'adozione del provvedimento annuale di cui al comma 8, la Giunta regionale è autorizzata a concedere acconti mensili che non superino un dodicesimo dello stanziamento complessivo previsto nel bilancio regionale.

#### Art. 33.

##### *Contributi per il riequilibrio e la riorganizzazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale*

1. La Regione concede contributi per il riequilibrio finalizzati a:

a) riequilibrio degli standard dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale;

b) maggiori oneri di esercizio derivanti dall'integrazione modale;

c) maggiori oneri eventualmente derivanti dall'esercizio di trasporti in contesti specifici aventi carattere di eccezionalità e temporaneità.

2. I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi ai soggetti previsti ai commi 2 e 3 dell'art. 32.

3. La giunta regionale, sentite le rappresentanze degli enti locali, determina i criteri di attribuzione dei contributi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 tenendo conto:

a) delle caratteristiche della domanda di mobilità, con riferimento al contesto urbano e territoriale in cui viene svolto il servizio;

b) della individuazione di standard di offerta correlati alle caratteristiche territoriali, insediative e socio-economiche dei singoli bacini di traffico;

c) della necessità di dare adeguato riconoscimento alle soluzioni innovative;

d) dell'adozione da parte degli enti locali di provvedimenti organizzativi o finanziari concorrenti con quelli regionali;

e) della limitazione temporale dell'intervento.

4. Per gli interventi di cui alla lettera c) del comma 1, la giunta regionale determina i criteri di attribuzione, tenuto conto delle caratteristiche di eccezionalità dell'intervento e della durata delle condizioni che lo motivano.

5. Con le deliberazioni di cui ai commi 3 e 4, la giunta regionale stabilisce altresì le modalità di presentazione delle domande, di erogazione dei contributi, di controllo successivo nonché le fattispecie e le modalità di revoca.

#### Art. 34.

##### *Contributi sugli investimenti*

1. La Regione partecipa al finanziamento degli investimenti previsti dall'art. 31, comma 2, lettera c) nella misura massima del 70% degli importi ritenuti finanziabili, attraverso:

a) contributi in conto capitale;

b) contributi in conto ammortamento mutui;

c) contributi per la copertura degli oneri derivanti da contratti di leasing.

2. I contributi previsti dalla lettera d) del comma 2 dell'art. 31 sono concessi prioritariamente alle progettazioni di opere relative ad interventi che maggiormente rispondono alla sicurezza, alla intermodalità, alla qualità ambientale e alla logistica dei trasporti.

3. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili né tra loro né con altre provvidenze finanziarie previste da leggi regionali oltre il limite del 70%.

4. Il limite del 70% previsto ai commi 1 e 3 non si applica agli investimenti inerenti la rete ferroviaria regionale.

5. Rientrano tra i costi ammissibili le spese tecniche per la progettazione esecutiva, la direzione lavori e altre prestazioni professionali.

6. I soggetti beneficiari dei contributi sono:

a) gli enti locali;

b) le aziende e imprese esercenti il trasporto pubblico regionale e locale;

c) eventuali altri soggetti pubblici e privati compresi negli accordi di programma di cui agli articoli 11 e 12.

7. La giunta regionale determina i criteri per la valutazione degli investimenti, per la concessione e la erogazione dei contributi nonché le modalità di revoca.

8. Con l'atto di concessione, la giunta regionale può altresì disporre l'erogazione, a titolo di acconto, di una somma di importo non superiore al 50% del contributo concesso.

#### Art. 35.

##### *Condizioni e vincoli per gli investimenti*

1. Gli investimenti effettuati con contributi regionali di cui al comma 1 dell'art. 34 devono essere destinati esclusivamente al servizio pubblico di linea, alla mobilità urbana e alla intermodalità.

2. La quota di contributi già erogata a favore di un soggetto al quale ne subentrano un altro è considerata ai fini dell'erogazione della restante quota al subentrante.

3. I mezzi acquistati e le infrastrutture e le tecnologie realizzate con il finanziamento regionale non possono essere alienati senza l'assenso della giunta regionale, la quale determina la destinazione delle somme ricavate in relazione alle quote di contributi da restituirsì ai sensi del comma 4.

4. In caso di cessazione di attività o di alienazione del bene oggetto del contributo, il beneficiario è tenuto a restituire alla Regione una somma corrispondente alla quota di contributo non ancora ammortizzata.

5. I vincoli di cui al presente articolo non si applicano agli autobus dopo 12 anni dall'immatricolazione e ai filobus, natanti e altri mezzi di trasporto dopo 20 anni.

#### Art. 36.

##### *Spese dirette della Regione*

1. Gli interventi diretti della Regione sono realizzati, di norma, sulla base di progetti approvati dalla giunta regionale ovvero sulla base di accordi con gli altri soggetti interessati.

2. Gli interventi della Regione riguardano:

- a) realizzazione di infrastrutture, impianti e sistemi tecnologici;
- b) acquisto diretto di beni;
- c) acquisto diretto di servizi;
- d) esecuzione di studi, ricerche e progetti.

#### TITOLO VI

#### NORME ORGANIZZATIVE E TARIFFARIE

##### *Capo I*

##### NORME ORGANIZZATIVE

#### Art. 37.

##### *Regolarità di esercizio*

1. La vigilanza sulla regolarità del trasporto pubblico regionale e locale è svolta dalla Regione e dagli enti locali secondo le competenze e deleghe di cui agli articoli 21, 27 e 28. Per regolarità si intende il rispetto degli obblighi di esercizio, di trasporto e tariffario e delle altre condizioni o vincoli determinati in sede di affidamento.

2. Il gestore del trasporto pubblico regionale e locale deve dotarsi di un responsabile di esercizio che risponda della regolarità e sicurezza nello svolgimento dei servizi nei confronti dell'ente preposto alla vigilanza dei medesimi.

3. Gli orari dei servizi debbono essere preventivamente sottoposti al visto dell'ente affidante. Eventuali osservazioni e rilievi sono comunicati al gestore entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricezione degli orari stessi. Trascorso tale termine, gli orari si intendono visti. Salvo casi di forza maggiore, ogni variazione di orario deve essere preventivamente resa nota agli utenti attraverso congrue forme di pubblicità.

4. La localizzazione delle fermate è stabilita in sede di affidamento del servizio, avuto riguardo agli interessi generali degli utenti e nel rispetto delle norme sulla circolazione. Le tabelle di fermata debbono riportare gli orari di transito dei servizi per le varie destinazioni.

5. I veicoli adibiti al servizio pubblico di linea non possono essere distratti dallo stesso, in via temporanea o definitiva, se non previa autorizzazione dell'ente affidante, il quale, per i veicoli acquistati con contributi pubblici, determina, nel rispetto delle modalità stabilite dalla giunta regionale, condizioni e vincoli allo scopo di garantire pari condizioni di concorrenza.

6. L'uso degli impianti e dei veicoli adibiti al servizio di trasporto non può essere inibito o comunque limitato nei riguardi del gestore, senza il preventivo assenso dell'ente concedente, salvo i provvedimenti disposti dalla Magistratura.

#### Art. 38.

##### *Interruzione di pubblico servizio*

1. In caso di interruzione di pubblico servizio di trasporto per cause comunque ascrivibili al gestore, l'ente affidante, fatte salve altre sanzioni previste dalle norme in vigore, adotta i provvedimenti indispensabili per assicurare il tempestivo ripristino del pubblico servizio anche in danno e avvalendosi degli impianti e del materiale del gestore, definendo i conseguenti corrispettivi per l'uso dei beni.

2. Il provvedimento di requisizione in uso è notificato nella forma degli atti giudiziari.

3. Il soggetto titolare del bene requisito entro dieci giorni dalla notificazione ha facoltà di rifiutare, con atto scritto, l'entità del corrispettivo. In tal caso, il corrispettivo stesso è determinato secondo il procedimento previsto dalle leggi per il trasferimento delle imprese.

#### Capo II

##### IL SISTEMA TARIFFARIO E SANZIONI AMMINISTRATIVE

#### Art. 39.

##### *Sistema tariffario*

1. La Regione persegue anche attraverso il sistema tariffario la massima integrazione tra i diversi modi di trasporto.

2. La giunta regionale determina i criteri che regolano il sistema tariffario del trasporto pubblico regionale e locale e progressivamente attua la riforma del sistema tariffario caratterizzato dalla zonizzazione del territorio regionale e dall'applicazione di sistemi tecnologici gestionali flessibili e integrati.

3. La giunta regionale stabilisce i tipi dei titoli di viaggio e i corrispondenti livelli tariffari di riferimento da applicarsi ai servizi di trasporto pubblico regionale e locale.

4. Le province e i comuni regolano le tariffe autofiloltranviarie tenendo conto dei livelli di cui al comma 3 e con riferimento anche al vincolo di mantenimento dell'equilibrio economico delle imprese di gestione.

5. È vietata la gratuità del trasporto, salvo i casi previsti dalla normativa vigente.

#### Art. 40.

##### *Condizioni di trasporto e sanzioni amministrative*

1. Le condizioni di trasporto sono stabilite dalle imprese di gestione in apposito regolamento di servizio, nel rispetto delle norme di legge, e devono essere portate a conoscenza del pubblico in modo permanente.

2. Il regolamento è trasmesso all'ente affidante e assume valore dopo due mesi dall'inoltro in assenza di rilievi.

3. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio, a conservarlo per la durata del percorso e a esibirlo su richiesta degli agenti accertatori.

4. La violazione degli obblighi indicati al comma 3 comporta:

a) il pagamento dell'importo relativo alla tariffa di corsa semplice per il servizio già usufruito;

b) la sanzione amministrativa non inferiore a 40 e non superiore a 150 volte la tariffa ordinaria in vigore relativa alla prima fascia tariffaria; l'importo della sanzione è arrotondato alle 1.000 lire superiori;

c) il pagamento dell'importo corrispondente al valore del titolo abusivamente utilizzato, nel caso di utilizzo di titolo di viaggio contraffatto o alterato, oltre a quanto previsto alla lettera b) e fatta salva l'azione penale.

5. Le sanzioni di cui al comma 4 si applicano anche quando l'utente, titolare di abbonamento nominativo, non sia in grado di esibirlo all'agente accertatore. Nel caso in cui lo stesso presenti il documento di viaggio entro i successivi cinque giorni, purché il documento non risulti regolarizzato successivamente all'accertamento della violazione, si applica una sanzione pecuniaria nella misura di un terzo dell'importo minimo previsto al comma 4. Su detto importo è operata la riduzione a un terzo prevista dall'art. 13 della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21.

6. Il pagamento delle somme, dovute per le violazioni di cui alla presente legge, può essere effettuato nella misura minima indicata alla lettera b) del comma 4 immediatamente nelle mani dell'agente accertatore all'atto della contestazione, ovvero entro i successivi cinque giorni nella sede del soggetto affidatario del servizio di trasporto pubblico o anche a mezzo di versamento in conto corrente postale. Decorso tale termine, resta ferma la possibilità del pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 21/1984.

7. Le imprese esercenti rendono nota al pubblico la comminatoria della sanzione e dei connessi pagamenti, mediante avvisi da affiggersi in luoghi ben visibili agli utenti a terra e a bordo dei veicoli.

8. L'accertamento e la contestazione immediata delle violazioni sono regolati dagli articoli 8 e seguenti della legge regionale n. 21/1984, e sono svolti dagli agenti accertatori, incaricati dai gestori. Resta ferma la competenza degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

9. Gli agenti accertatori sono abilitati a effettuare i controlli previsti dall'art. 13 della legge n. 689/1981, compresi quelli necessari per la identificazione del trasgressore, nonché tutte le altre attività istruttorie previste dalla sezione II del capitolo I della stessa legge e dalla legge regionale n. 21/1984.

10. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, come prevede l'art. 13 della legge regionale n. 21/1984, l'agente che ha accertato l'inadempimento deve inoltrare, nella più vicina sede di esercizio, rapporto completo di processo verbale di accertamento al gestore per i conseguenti adempimenti di legge.

11. L'ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 15 della legge regionale n. 21/1984, è emessa dal legale rappresentante dell'impresa.

12. Gli agenti accertatori provvedono anche a contestare le altre violazioni in materia di trasporto pubblico contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, e per le quali sia prevista la irrogazione di una sanzione amministrativa.

13. Per le infrazioni di cui all'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980 che abbiano determinato danno materiale alle attrezzature o ai beni strumentali delle imprese, si applica la sanzione accessoria da un minimo di lire 200.000 a un massimo di lire 600.000, oltre al risarcimento del danno derivante.

14. I proventi delle sanzioni, nonché i rimborsi del prezzo del servizio non pagato dall'utente, fino alla conclusione dell'eventuale contenzioso, sono trattenuti dalle imprese che gestiscono i rispettivi servizi e dagli enti, nel caso di gestione in economia da parte degli stessi e registrati in apposita separata voce del conto economico.

## TITOLO VII

### ALTRI TIPI DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE

#### Art. 41.

##### *Servizi aerei*

1. I servizi aerei di interesse regionale e locale delegati dal decreto legislativo n. 422/1997 riguardano:

a) i collegamenti che si svolgono esclusivamente nell'ambito della regione;

b) i servizi elicotteristici.

#### Art. 42.

##### *Servizi marittimi, lacuali e fluviali*

1. I servizi marittimi, fluviali e lacuali di interesse regionale e locale delegati dal decreto legislativo n. 422/1997 riguardano i servizi di cabotaggio e gli altri servizi di trasporto che si svolgono prevalentemente nell'ambito della regione.

#### Art. 43.

##### *Competenze e deleghe*

1. Sono di competenza regionale i servizi aerei di cui all'art. 41.

2. Sono delegate alle province le funzioni inerenti i servizi marittimi, lacuali e fluviali, di cui all'art. 42, secondo il principio della prevalente competenza territoriale.

## TITOLO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI

### Capo I NORME TRANSITORIE

#### Art. 44.

##### *Norme transitorie per il trasporto ferroviario*

1. In sede di prima applicazione della presente legge la Regione può affidare direttamente la gestione della rete ferroviaria di cui all'art. 22 a una società costituita per iniziativa di enti locali ed enti pubblici economici.

2. L'affidamento diretto di cui al comma 1 è consentito per la durata massima di nove anni e può riguardare, per la medesima durata massima, anche la gestione dei servizi passeggeri e merci, purché svolti in via non esclusiva e nel rispetto delle norme nazionali, nonché consentire subaffidamenti della rete e dei servizi.

3. Entro un anno dall'affidamento la società di cui al comma 1, avvia l'attuazione di un piano per la progressiva e coordinata cessione di quote a soggetti privati, individuati mediante procedure concorsuali.

#### Art. 45.

##### *Norme transitorie in materia di trasporto autofilotraviario*

1. Gli enti locali effettuano le trasformazioni previste dall'art. 18 del decreto legislativo n. 422/1997 entro il 31 dicembre 2000. Fino a tale data gli enti locali possono mantenere i metodi di affidamento in atto al momento dell'entrata in vigore della presente legge, ivi compreso l'affidamento diretto dei servizi autofilotraviari ai propri consorzi.

2. Fatti salvi i necessari aggiornamenti, è confermata al 31 dicembre 2000 la validità degli accordi di programma e di servizio stipulati dalla Regione con gli enti locali e i loro consorzi per i servizi di trasporto pubblico autofilotraviario, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. In sede di aggiornamento degli accordi di programma e di servizio di cui al comma 2, da sottoscrivere entro il 30 giugno 1999, sono definite ulteriori azioni finalizzate ad accelerare il riassetto organizzativo, le trasformazioni aziendali e la liberalizzazione della gestione dei servizi.

4. Alle imprese derivanti dalla trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 18 del decreto legislativo n. 422/1997, possono essere affidati direttamente dagli enti locali proprietari, servizi autofilotraviari per un periodo massimo di anni 3 dalla data della loro trasformazione.

5. Gli accordi di programma di cui al comma 3 prevedono incentivi, anche di carattere economico, diretti a favorire:

a) la rapida e anticipata trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi in società di capitale ovvero in cooperative anche tra dipendenti, o l'eventuale frazionamento societario derivante da esigenze funzionali e di gestione;

b) l'esternalizzazione di quote di servizio.

6. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 4 le società derivanti dalla trasformazione possono subaffidare servizi autofilotraviari sulla base di criteri e modalità stabiliti dalla giunta regionale e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti di servizi e sulla costituzione di società miste tra soggetti pubblici e privati.

7. Il subaffidamento da parte delle società derivanti dalla trasformazione è subordinato all'assenso dell'ente competente, il quale verifica anche che ricorrano condizioni di riduzione del costo di produzione del servizio senza danno per la qualità dello stesso.

## Art. 46.

*Procedimenti in corso*

1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge relativi alle leggi regionali abrogate dall'art. 51 sono conclusi secondo le modalità previste dalla legge in base alla quale furono iniziati.

2. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalla legge regionale 12 dicembre 1995, n. 58, concernente «Attuazione degli interventi previsti all'art. 1 della legge 30 maggio 1995, n. 204, recante "Interventi urgenti in materia di trasporti"».

## Art. 47.

*Conferenza di concertazione*

1. Nelle more dell'attuazione dell'art. 10, l'intesa tra Regione ed enti locali sui servizi minimi è raggiunta nell'ambito di una apposita conferenza di concertazione. La conferenza è convocata dal presidente della giunta regionale o dall'assessore delegato in materia di trasporto pubblico, con la partecipazione delle province, dei comuni capoluogo di provincia, dei comuni non capoluogo con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, di 12 rappresentanti degli altri comuni, di cui 4 montani, e di una comunità montana.

2. La Regione stabilisce le modalità di funzionamento della conferenza di cui al comma 1.

*Capo II*

## NORME FINALI

## Art. 48.

*Norme finanziarie*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'art. 18, all'art. 20 e al comma 2 dell'art. 31 si fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli o con l'opportuna modifica di capitoli esistenti nel bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità: in sede di approvazione del bilancio annuale e poliennale, a norma di quanto disposto dall'art. 11, comma 1, della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni, per gli interventi concernenti oneri di natura corrente e con apposite specifiche autorizzazioni di spesa, da adottare in sede di approvazione della legge finanziaria regionale a norma di quanto disposto dall'art. 13-bis della legge regionale n. 31/1977 e successive modificazioni, per gli interventi concernenti spese di investimento in conto capitale. All'istituzione, alla modifica ed al finanziamento dei capitoli si provvede in ottemperanza ai vincoli ed agli equilibri del bilancio regionale e nel rispetto dei vincoli eventualmente derivanti da assegnazioni di fondi nazionali e comunitari.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui al comma 3 dell'art. 31 si provvede con l'istituzione di appositi capitoli nel bilancio regionale che verranno dotati della disponibilità finanziaria e alimentati con le risorse trasferite con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui agli articoli 12 e 20 del decreto legislativo n. 422/1997 ai sensi degli articoli 4, comma 4, lettera a) e 7, comma 1, della legge n. 59/1997.

## Art. 49.

*Beni trasferiti*

1. I beni trasferiti alla Regione in attuazione del decreto legislativo n. 422/1997 entrano a far parte del demanio e del patrimonio regionale.

2. I beni di cui al comma 1 non più necessari all'esercizio del trasporto pubblico regionale e locale possono essere alienati o adibiti ad altri scopi, d'intesa con gli enti locali.

3. I beni ceduti gratuitamente dalla Regione ai gestori del trasporto pubblico regionale e locale sono gravati dal vincolo di destinazione esclusiva a tale finalità, pena la risoluzione dell'atto di cessione

ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 793 del Codice civile. La giunta regionale, su richiesta dei gestori, può autorizzare l'alienazione dei beni a condizione di utilizzare i proventi per investimenti finalizzati allo sviluppo del trasporto pubblico regionale e locale.

## Art. 50.

*Contributi per ripiano dei disavanzi*

1. I contributi per il ripiano dei disavanzi di esercizio eventualmente previsti da leggi dello Stato, sono ripartiti dalla giunta regionale sulla base delle indicazioni delle leggi statali e regionali eventualmente adottate.

## Art. 51.

*Abrogazioni*

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 46 sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) legge regionale 1° dicembre 1979, n. 45 concernente: «Normativa organica sui servizi pubblici di trasporto di interesse regionale. Delega delle funzioni amministrative»;

b) legge regionale 24 dicembre 1981, n. 50 concernente: «Interventi finanziari per le ferrovie in concessione»;

c) legge regionale 1° febbraio 1982, n. 7 concernente: «Norme per la concessione di contributi sulle spese di gestione e di investimento agli enti, aziende ed imprese, che esercitano servizi pubblici di linea per trasporto persone di interesse regionale e locale. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1° dicembre 1979, n. 45»;

d) legge regionale 16 giugno 1984, n. 33 concernente: «Adeguamento della legislazione regionale concernente i trasporti pubblici locali alle norme di principio poste dalla legge 10 aprile 1981, n. 151 e riordinamento delle relative funzioni amministrative»;

e) legge regionale 29 gennaio 1987, n. 4 concernente: «Applicazione di sanzione amministrativa a carico dei viaggiatori dei servizi pubblici di linea sprovvisti di valido documento di viaggio»;

f) legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6 concernente: «Concorso della Regione Emilia-Romagna nella progettazione e nella esecuzione per sistemi integrati di trasporto pubblico»;

g) legge regionale 28 dicembre 1988, n. 53 concernente: «Cessione gratuita in proprietà al consorzio per l'esercizio dei trasporti pubblici nella città e nella provincia di Piacenza e, per suo tramite all'azienda consorziale ACAP degli immobili acquistati dalla Regione per effetto della soluzione anticipata delle concessioni di autolinee»;

h) legge regionale 5 settembre 1989, n. 31 concernente: «Contributi in conto capitale agli enti locali per la progettazione di opere in attuazione del piano regionale integrato dei trasporti»;

i) legge regionale 18 dicembre 1989, n. 48 concernente: «Iniziative di promozione, integrazione e qualificazione dei servizi di trasporto pubblico»;

l) legge regionale 1° febbraio 1990, n. 9 concernente: «Azienda trasporti municipali - ATM di Ravenna. Contributi di esercizio 1990»;

m) legge regionale 19 luglio 1991, n. 19 concernente: «Erogazione di rate bimestrali anticipate dei contributi sulle spese di gestione di cui all'art. 42 della legge regionale 1° dicembre 1979, n. 45 a favore delle aziende in situazione di grave disavanzo»;

n) legge regionale 2 settembre 1991, n. 23 concernente: «Modifica della legge regionale 29 gennaio 1987, n. 4. Applicazione di sanzione amministrativa a carico dei viaggiatori dei servizi pubblici di linea sprovvisti di valido titolo di viaggio»;

o) legge regionale 9 marzo 1992, n. 14 concernente: «Elevazione della quota di acconto sui contributi per le spese di investimento nel settore dei trasporti pubblici di linea. Ulteriori modifiche alla legge regionale 1° dicembre 1979, n. 45»;

p) legge regionale 4 agosto 1992, n. 33 concernente: «Integrazioni alla legge regionale 5 settembre 1989, n. 31 (Contributi in conto capitale agli enti locali per la progettazione di opere in attuazione del piano regionale integrato dei trasporti);»

q) legge regionale 8 aprile 1994, n. 15 concernente: «Riorganizzazione della mobilità urbana e miglioramento della accessibilità ai servizi di interesse pubblico»;»

r) legge regionale 19 agosto 1994, n. 36 concernente: «Trasporto pubblico locale. Modifiche ed integrazioni delle leggi regionali 1° dicembre 1979, n. 45, 16 giugno 1984, n. 33 e 29 gennaio 1987, n. 4»;»

s) legge regionale 12 dicembre 1995, n. 58 concernente: «Attuazione degli interventi previsti all'art. 1 della legge 30 maggio 1995, n. 204 recante "Interventi urgenti in materia di trasporti"»;»

t) legge regionale 14 ottobre 1996, n. 38 concernente: «Finanziamenti per il miglioramento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale. Integrazione della legge regionale 1° dicembre 1979, n. 45»;»

u) legge regionale 23 ottobre 1996, n. 39 concernente: «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 aprile 1994, n. 15 "Riorganizzazione della mobilità urbana e miglioramento della accessibilità ai servizi di interesse pubblico"».

## 2. Sono altresì abrogati:

a) l'art. 12 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 34 concernente: «Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi organiche regionali nei diversi settori di intervento, con modifiche alle procedure e alle autorizzazioni di spese di leggi regionali in vigore, assunto in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 1981 a norma dell'art. 37 della legge regionale n. 31/1977. Primo provvedimento generale di variazione»;»

b) gli articoli 55 e 57 della legge regionale 7 giugno 1982, n. 26 concernente: «Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi organiche regionali nei diversi settori di intervento, assunto in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1982 e del bilancio pluriennale 1982-1985»;»

c) l'art. 56 della legge regionale 2 maggio 1985, n. 17 concernente: «Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi organiche regionali nei diversi settori di intervento, assunto in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1985 e del bilancio pluriennale 1985-1987»;»

d) l'art. 51, della legge regionale 28 aprile 1986, n. 10 concernente: «Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi organiche regionali nei diversi settori di intervento, assunto in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1986 e bilancio pluriennale 1986-1988».

### Art. 52.

#### *Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla data della pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 2 ottobre 1998

LA FORGIA

98R0915

## REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 1998, n. 74.

Norme per la formazione degli operatori del Servizio sanitario.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 36 del 5 novembre 1998)

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### TITOLO I

#### PRINCIPI GENERALI E DEFINIZIONI

##### Art. 1.

##### *Oggetto e finalità della legge*

1. La presente legge disciplina, nell'ambito delle competenze regionali, le attività formative per l'accesso ai profili professionali sanitari, di loro ulteriore qualificazione e quelle inerenti la formazione permanente del personale del Servizio sanitario regionale, al fine di garantire la creazione, il mantenimento e lo sviluppo costante della qualità delle risorse professionali in esso impiegate e di dare vita, in via permanente e specifica, ad un sistema organico di formazione, valorizzando gli apporti offerti dai soggetti, pubblici e privati, operanti nel settore e stabilendo fra di essi le necessarie sinergie e reciprocità.

2. Ad integrazione delle strutture e professionalità presenti nel Servizio sanitario regionale, si riconoscono nelle università degli studi, negli istituti di istruzione secondaria superiore, negli ordini e collegi professionali, nelle organizzazioni sindacali, scientifiche e del volontariato operanti nel settore sanitario, le principali risorse formative per la realizzazione delle suddette finalità.

##### Art. 2.

##### *Definizioni*

1. Ai fini della presente legge:

a) sono attività di formazione per l'accesso ai profili professionali sanitari le iniziative di studio e tirocinio, attuate per il conseguimento di titoli e requisiti necessari per l'esercizio delle professioni sanitarie o per l'accesso a qualifiche e posizioni lavorative presenti nel Servizio sanitario regionale;

b) sono attività di ulteriore qualificazione professionale i processi di formazione complementare, specializzazione, perfezionamento e aggiornamento svolti al fine di sviluppare livelli culturali ed operativi più elevati richiesti dal progresso tecnico-scientifico e dall'evoluzione dell'attività professionale e della organizzazione dei servizi;

c) sono attività di formazione permanente le iniziative che, successivamente alla formazione per l'accesso ai profili o alla ulteriore qualificazione, garantiscono l'adeguamento, l'aggiornamento e lo sviluppo continuo delle conoscenze, delle capacità operative e delle abilità tecniche del personale dipendente o convenzionato del Servizio sanitario regionale, per un esercizio più competente ed efficace del suo ruolo professionale e per una costante elevazione della qualità dell'assistenza sanitaria.

## TITOLO II

## FORMAZIONE PER L'ACCESSO AI PROFILI PROFESSIONALI SANITARI E DI ULTERIORE QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE.

## Art. 3.

*Tipologia delle attività e soggetti realizzatori*

1. Per le finalità del servizio sanitario regionale sono realizzate le seguenti attività volte alla formazione per l'accesso ai profili ed alla ulteriore qualificazione delle figure professionali sanitarie, che la Regione intende promuovere nel rispetto dell'art. 124, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112:

a) formazione svolta dalle aziende sanitarie, previa autorizzazione rilasciata dalla giunta regionale, per il conseguimento del titolo per l'accesso alle professioni sanitarie impiegate nel servizio sanitario, in attuazione di specifiche normative nazionali o regionali;

b) formazione svolta nelle strutture del servizio sanitario relativa al conseguimento dei diplomi universitari del settore sanitario ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera o) della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e di quanto disposto dall'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993 n. 517 di seguito denominate decreto delegato;

c) attività di ulteriore qualificazione destinate alla formazione complementare attraverso iniziative di specializzazione o di perfezionamento di coloro che sono in possesso di titoli abilitanti relativi ai profili professionali di cui alla lettera b) del presente comma sia in ambito clinico-assistenziale che per l'espletamento di funzioni di coordinamento e di attività didattiche;

d) attività di ulteriore qualificazione svolte tramite iniziative di aggiornamento e perfezionamento professionale per coloro che sono in possesso di un titolo abilitante all'esercizio di professioni sanitarie, organizzate dall'università, dalle regioni, dalle aziende sanitarie e da altri soggetti pubblici del servizio sanitario nazionale;

e) formazione specifica in medicina generale svolta dalla Regione e dalle aziende sanitarie in collaborazione con l'ordine dei medici;

f) attività di tirocinio all'interno delle strutture del servizio sanitario previste nell'ambito della formazione scolastica o universitaria di particolari figure professionali oltre a quelle già indicate alla lettera b).

2. Le attività formative di cui al comma 1, lettera d) sono istituite esclusivamente dalle università degli studi, dalla Regione, dalle aziende sanitarie o da altri soggetti pubblici del servizio sanitario nazionale. Le suddette istituzioni per l'attuazione delle attività formative di cui al presente comma, possono stabilire apposite convenzioni con soggetti formativi sia pubblici che privati. In tutte le convenzioni dovranno essere definite anche le entità degli oneri economici a carico dei partecipanti ai sensi di quanto specificatamente stabilito nelle ulteriori disposizioni di cui all'art. 5, comma 3.

## Art. 4.

*Programmazione delle attività*

1. Il consiglio regionale, avvalendosi del consiglio sanitario regionale, istituito con apposita legge regionale e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in ambito sanitario, definisce nel piano sanitario regionale o con specifico atto di programmazione:

a) indirizzi e specifiche disposizioni valide per la determinazione da parte della giunta regionale dei fabbisogni annuali di formazione in ambito regionale di figure professionali sanitarie;

b) criteri per la definizione dei protocolli d'intesa previsti all'art. 6, comma 2 e 3, del decreto delegato, anche al fine di garantire un utilizzo ottimale delle risorse formative, strutturali e di personale del servizio sanitario;

c) indirizzi per le eventuali forme di collaborazione da instaurare nell'ambito delle attività di formazione di cui all'art. 3 con le università, gli ordini ed i collegi professionali anche ai fini dell'individuazione di strutture destinate stabilmente ad attività formative ai sensi di quanto stabilito all'art. 5, comma 3;

d) ulteriori direttive per l'organizzazione delle attività formative di cui all'art. 3, comma 1.

2. I protocolli d'intesa Regione-Università di cui alla lettera b), comma 1, sono approvati dal consiglio regionale, su proposta della giunta regionale.

3. Sulla base delle indicazioni e criteri di cui al comma 1 e di quanto ulteriormente stabilito nei protocolli di intesa richiamati alla lettera b) del medesimo comma, la giunta regionale, avvalendosi del consiglio sanitario regionale approva entro il 31 marzo di ogni anno, il piano annuale delle attività di formazione per l'accesso ai profili professionali e di ulteriore qualificazione nel settore sanitario.

4. Il piano annuale di cui al comma 2 prevede relativamente all'anno formativo od accademico successivo:

a) l'indicazione della tipologia, del numero dei corsi, dei posti, della localizzazione e dell'azienda sanitaria titolare delle attività di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) e c);

b) la proposta, ai fini della programmazione nazionale, della tipologia e della localizzazione, con l'indicazione del relativo numero degli studenti, dei corsi da istituire a livello regionale per le attività di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) ed e);

c) eventuali criteri ed indicazioni programmatiche per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) e f) con particolare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 3, comma 2.

5. Limitatamente alle attività di cui all'art. 3 comma 1 lettera b) e c) spetta alla commissione costituita ai sensi dell'art. 10, comma 4, della legge regionale 29 giugno 1994, n. 49, formulare alla giunta regionale le relative proposte entro il primo di marzo di ciascun anno. A tal fine per le attività di cui alle soprarichiamate lettere b) e c) sono costituiti in seno alla predetta commissione appositi gruppi tecnici di lavoro per ciascun specifico profilo professionale o per ambiti professionali affini, composti secondo i criteri e modalità stabiliti dal consiglio regionale. Sulle risultanze e sulle proposte emerse dai lavori della suddetta commissione la giunta regionale, prima dell'adozione dei relativi atti di recepimento, acquisisce il parere delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in ambito-sanitario.

6. Contestualmente all'approvazione del piano annuale di cui al comma 3, la giunta regionale, avvalendosi del consiglio sanitario regionale, impartisce ulteriori disposizioni sulle modalità attuative ed organizzative dei corsi e dispone l'eventuale erogazione di contributi finanziari necessari per il loro svolgimento in relazione all'avvenuta allocazione di fondi, a ciò specificatamente finalizzati, tramite la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione. Nelle medesime disposizioni possono trovare regolamentazione l'accesso a contributi finanziari erogati da altri soggetti, la concessione di particolari provvidenze ai partecipanti ai corsi o, diversamente, essere stabilite le forme e l'entità di un eventuale concorso finanziario dei medesimi per la partecipazione alle attività formative.

7. Nelle disposizioni di cui al comma 6 e nei protocolli d'intesa con l'università, sono curati in particolare la definizione di strumenti e modalità per la verifica e la promozione della qualità delle attività formative e l'accreditamento delle strutture sede delle medesime, soprattutto in riferimento alla formazione pratica, all'integrazione degli insegnamenti teorici con gli insegnamenti clinico-pratici e all'impiego di metodologie tutoriali in quanto aspetti necessari per garantire il perseguimento da parte degli studenti di livelli di competenza e professionalità aderenti alle esigenze operative del servizio sanitario regionale.

## Art. 5.

*Modalità attuative ed organizzative*

1. Le attività formative, afferenti all'istruzione universitaria, svolte nelle strutture del servizio sanitario relative alle attività di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), devono essere organizzate ed improntate a criteri didattici tali da valorizzare al massimo l'apporto formativo offerto dal personale appartenente allo specifico profilo professionale, al fine di garantire i fondamentali processi di trasferimento delle conoscenze e capacità operative connesse ai singoli ruoli professionali.

2. Ai fini del comma 1, dovranno essere garantite al suddetto personale la necessaria autonomia nell'impostazione e svolgimento della propria attività formativa, adeguati livelli di partecipazione ai momenti collegiali di programmazione didattica soprattutto per ciò che concerne la realizzazione delle fasi di tirocinio professionale, una piena ed esclusiva riserva nell'affidamento degli incarichi di coordinamento di tali attività, nonché una priorità nell'affidamento degli insegnamenti disciplinari cui i profili si riferiscono.

3. Le aziende sanitarie, in modo singolo od associato e tenendo conto delle realtà già esistenti, possono individuare proprie strutture da destinare stabilmente alla realizzazione delle attività formative di cui al presente titolo, stipulando a tal fine anche appositi accordi di collaborazione con l'università e gli ordini e collegi professionali. La Giunta regionale, sempre nell'ambito di specifiche intese con i soggetti di cui sopra, ha facoltà di promuovere direttamente la costituzione di analoghe strutture di livello regionale.

### TITOLO III ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PERMANENTE

#### Art. 6.

##### *Caratteristiche degli interventi di formazione permanente*

1. La partecipazione alle attività di formazione permanente costituisce un preciso obbligo professionale per gli operatori del servizio sanitario, così come l'organizzazione di adeguate iniziative formative rappresenta un impegno essenziale per le aziende sanitarie. In relazione a questo principio le aziende sanitarie dispongono la partecipazione alle attività formative di carattere obbligatorio e le eventuali provvidenze tese a facilitare la partecipazione a quelle individuate autonomamente dai singoli operatori ritenute idonee ed utili per lo sviluppo dei livelli di professionalità funzionali al servizio sanitario, nonché coerenti agli obiettivi aziendali.

2. Gli interventi di formazione permanente devono rispondere a requisiti di progettualità e sistematicità, fra i quali sono essenziali i caratteri della pertinenza degli obiettivi con le linee di indirizzo della programmazione aziendale e con i bisogni di apprendimento dei singoli operatori e dei contesti organizzativi anche a carattere multiprofessionale, della gradualità degli scopi educativi, dell'adeguatezza dei metodi didattici e delle tecniche formative rispetto a modelli di apprendimento di tipo operativo, dell'osservabilità e valutabilità dei risultati del percorso formativo sui comportamenti dei singoli e dei gruppi e sulle modificazioni indotte nella qualità dei trattamenti sanitari.

3. Gli interventi si distinguono in:

- a) attività di orientamento, inserimento lavorativo e di valutazione del potenziale professionale destinate ai neo-assunti;
- b) attività di sostegno al personale impegnato in processi di ristrutturazione organizzativa o di riconversione di ruolo o funzioni;
- c) aggiornamento, adeguamento e perfezionamento delle conoscenze e capacità tecnico-scientifiche e professionali;
- d) attività specificatamente rivolte alla cura degli aspetti di metodologia del lavoro e di organizzazione dei servizi per l'impiego ottimale delle risorse umane e materiali e per il miglioramento dei rapporti con gli utenti, nonché allo svolgimento di interventi di formazione manageriale;
- e) attività di qualificazione ed aggiornamento disposte dalle norme di legislazione e contrattazione collettiva di settore;
- f) attività di qualificazione ed aggiornamento del personale addetto alla formazione.

4. Nella programmazione, progettazione ed attuazione delle iniziative di formazione permanente devono essere curate le metodologie di verifica e revisione della qualità dei servizi e delle prestazioni, nonché sviluppare la sensibilità alla dimensione bioetica dei trattamenti sanitari, l'attenzione ai valori storici, scientifici e sociali della sanità pubblica e la valenza dei fattori culturali, cognitivi ed educativi nella promozione della salute.

#### Art. 7.

##### *Tipologia degli interventi*

1. Le attività formative di cui all'art. 6 sono attuate mediante interventi, singoli o combinati, riconducibili in particolare alla seguente tipologia:

- a) corsi;
- b) seminari;
- c) convegni, congressi, conferenze, giornate di studio;
- d) periodi di tirocinio e stages applicativi;
- e) progetti di auto-formazione;

f) iniziative a carattere informativo documentale ed editoriale;

g) acquisizione, elaborazione, diffusione di materiale didattico ed audiovisivo, nonché informatico e multimediale;

h) costituzione e gestione di biblioteche e centri di documentazione a livello di azienda sanitaria;

i) progetti sperimentali e di ricerca applicata, con particolare riguardo ai contenuti professionali ed alla metodologia di organizzazione dei servizi.

2. Le caratteristiche di tali interventi sono ulteriormente determinate negli indirizzi e disposizioni di cui all'art. 9.

3. Nell'ambito delle attività di formazione permanente del personale sono ricomprese anche tutte le iniziative ad esse strumentali ed, in particolare, quelle finalizzate alla realizzazione di studi e ricerche nel campo educativo e formativo, all'acquisizione e potenziamento dei beni immobili e mobili per lo svolgimento delle attività formative, alla realizzazione di soluzioni strutturali ed organizzative tese all'integrazione delle funzioni bibliotecarie, documentali ed archivistiche delle aziende sanitarie al fine di razionalizzarne la gestione ed accrescerne le valenze formative e di promozione culturale e professionale.

#### Art. 8.

##### *Soggetti destinatari*

1. Le attività di formazione permanente sono destinate:

- a) al personale organicamente o funzionalmente dipendente delle aziende sanitarie nelle forme previste dalla contrattazione collettiva;
- b) al personale convenzionato nelle forme previste dai relativi accordi nazionali e regionali.

2. Possono essere ammessi a frequentare le attività di formazione permanente anche i dipendenti di altri enti pubblici o da soggetti privati operanti nel settore sociale o sanitario, ivi comprese le associazioni del volontariato, del privato sociale, nonché i soggetti che svolgono nello stesso settore una attività libero professionale, quando gli obiettivi dell'iniziativa di formazione rendano opportuno il loro coinvolgimento. L'ammissione dei suddetti soggetti può essere subordinata al concorso alle spese di realizzazione delle attività, a carico dei medesimi o dei loro enti di appartenenza.

#### Art. 9.

##### *Programmazione della formazione permanente*

1. Il consiglio regionale definisce nel piano sanitario regionale o con specifico atto di programmazione, gli indirizzi e le specifiche disposizioni per lo svolgimento delle attività di formazione permanente, avvalendosi del consiglio sanitario regionale sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in ambito sanitario.

#### Art. 10.

##### *Finanziamento, programmazione e realizzazione annuale degli interventi formativi*

1. Con la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione è stabilita annualmente la somma da destinare alla realizzazione da parte della giunta regionale degli interventi di formazione permanente destinati al personale di cui all'art. 8, comma 1, lettera b), e di quelli, aventi rilevanza regionale, destinati al personale di cui al medesimo art. 8, comma 1, lettera a). Successivamente, in riferimento a tale disponibilità finanziaria, la giunta regionale approva e realizza un apposito programma annuale degli interventi formativi. In tale programma possono essere stabiliti modalità obiettivi e priorità per l'erogazione di finanziamenti alle aziende sanitarie per la realizzazione di specifici progetti formativi elaborati dalle medesime.

2. Le singole aziende sanitarie nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie stabiliscono nel bilancio preventivo economico annuale di previsione la somma da destinare alla realizzazione degli interventi di formazione permanente del proprio personale. In riferimento a tale disponibilità finanziaria, ciascuna azienda sanitaria approva e realizza un apposito programma annuale degli interventi formativi. Tale programma deve essere ricompreso in via ordinaria nel piano attuativo annuale. La mancanza del programma e l'insufficiente finanziamento sono motivo di non approvazione del piano attuativo annuale.

3. Sulla base dei propri programmi annuali le aziende sanitarie stabiliscono le opportune intese per l'eventuale realizzazione congiunta degli interventi.

4. La giunta regionale, avvalendosi del consiglio sanitario regionale, e le aziende sanitarie predispongono i rispettivi programmi annuali degli interventi formativi sulla base degli indirizzi e disposizioni di cui all'art. 9.

5. I programmi annuali sono materia di contrattazione regionale ed aziendale così come previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro della sanità pubblica e degli accordi collettivi nazionali del personale convenzionato.

#### Art. 11.

##### *Enti organizzatori e modalità attuative*

1. Gli interventi di cui all'art. 10, sono istituiti, finanziati e realizzati dalla giunta regionale e dalle singole aziende sanitarie, singolarmente o congiuntamente, in attuazione dei rispettivi programmi annuali. Nel caso che più aziende sanitarie gestiscano in forma congiunta gli interventi formativi, la loro attuazione deve far capo ad una sola di esse, sulla base di preventive intese comprendenti anche la ripartizione dei reciproci oneri finanziari, i quali potranno essere assolti anche attraverso il pagamento di quote di partecipazione all'azienda sanitaria titolare delle attività.

2. La Giunta regionale e le aziende sanitarie realizzano tali interventi direttamente o indirettamente avvalendosi delle università degli studi, degli ordini e collegi professionali o di altri soggetti pubblici. Relativamente a particolari esigenze, la realizzazione di attività formative può essere affidata, tramite la stipula di apposite convenzioni, anche a soggetti privati che svolgono qualificata attività di ricerca, formazione, produzione, erogazione di servizi nel settore sanitario e sociale o in ambiti ad esso correlati con particolare riferimento alle associazioni professionali e scientifiche del settore. La Giunta regionale e le aziende sanitarie possono, altresì, realizzare gli interventi programmati facendo partecipare direttamente il personale dipendente e convenzionato del servizio sanitario a corsi istituiti dalle università degli studi o da altri qualificati soggetti pubblici o privati.

3. In particolare la giunta regionale può realizzare gli interventi da essa istituiti anche affidandone la gestione alle aziende sanitarie. A queste ultime è fatto obbligo al termine delle attività redigere un apposito rendiconto sull'impiego dei finanziamenti ricevuti dalla giunta regionale per la realizzazione di tali interventi con la richiesta per la ridestinazione di eventuali economie di spesa.

4. Nella gestione diretta degli interventi formativi la giunta regionale e le aziende sanitarie utilizzano, ai sensi della normativa vigente nella sanità pubblica, il personale del servizio sanitario e, in subordine, verificata l'indisponibilità di risorse interne, instaurare rapporti di consulenza con altri soggetti pubblici e privati o di prestazione professionale con singoli esperti.

5. Al fine di realizzare attività rispondenti ai requisiti indicati all'art. 6 le aziende sanitarie assegnano ad un adeguato numero di propri dipendenti compiti inerenti lo sviluppo della progettazione formativa degli interventi, della loro conduzione ed animazione, delle verifiche intermedie e finali, relativamente alle aree professionali o alle strutture organizzative di appartenenza, secondo modalità definite ai sensi dell'art. 9.

6. Per la formazione permanente degli operatori professionali delle aree infermieristica, tecnico-sanitaria, di riabilitazione e di vigilanza ispezione i compiti di cui al comma 5 sono svolti dagli operatori professionali dirigenti delle rispettive categorie professionali, in mancanza dei quali potrà essere utilizzato personale non dirigente delle rispettive categorie professionali.

7. Al fine di assicurare un omogeneo e uniforme arricchimento metodologico relativamente alle competenze di coloro che assolvono ai compiti di cui al comma 5, la giunta regionale, nell'ambito degli interventi di cui all'art. 10, comma 1, cura l'attuazione di appositi corsi formativi a carattere regionale.

8. Per le attività di formazione permanente del personale appartenente alle categorie mediche convenzionate, lo svolgimento dei compiti di cui al precedente comma si identifica con l'incarico di animatore ove tale figura sia prevista nei relativi accordi collettivi nazionali. Le iniziative per la formazione dei predetti animatori e la verifica delle necessarie competenze sono definite, con apposito atto, dalla giunta regionale previo accordo con le organizzazioni sindacali mediche, sentita la federazione regionale degli ordini provinciali dei medici.

#### Art. 12.

##### *Verifica dell'attuazione dei programmi annuali*

1. Le aziende sanitarie devono elaborare una relazione sugli interventi formativi espletati nell'anno precedente ivi compresi quelli istituiti dalla giunta regionale e loro affidati in gestione. Tale relazione fa parte della relazione sanitaria aziendale.

2. La relazione di cui al precedente comma deve fra l'altro contenere l'analisi della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione degli interventi formativi, la tipologia e la quantità degli operatori coinvolti, la descrizione dei risultati conseguiti e la valutazione delle eventuali discordanze rispetto ai risultati attesi.

3. La giunta regionale, in ordine agli adempimenti delle aziende sanitarie di cui ai precedenti comma, stabilisce i criteri necessari ad uniformare la raccolta dei dati a livello regionale.

#### Art. 13.

##### *Iniziative formative in settori specialistici e loro accreditamento*

1. Al fine di assicurare una costante elevazione della qualità della formazione del personale del Servizio sanitario, le aziende sanitarie e la Regione, singolarmente o congiuntamente, anche tramite apposite intese e collaborazioni con l'università e gli ordini e collegi professionali, potranno dar vita ad iniziative tese a realizzare in via continuativa attività di aggiornamento, di documentazione e di produzione multimediale in determinati settori od aree specialistiche della sanità.

2. Le aziende sanitarie titolari o compartecipi di tali iniziative pongono a base della loro partecipazione il criterio del progressivo recupero delle risorse finanziarie investite per l'attuazione delle iniziative medesime tramite l'offerta dei prodotti e servizi formativi realizzati eventualmente al netto delle quote versate per investimenti in conto capitale e delle spese sostenute per la formazione del proprio personale dipendente o convenzionato.

3. Le iniziative di cui al comma 1, sono oggetto di specifico accreditamento da parte della giunta regionale e potranno essere raccordate ed integrate con le strutture eventualmente costituite ai sensi del precedente art. 5, comma 3.

4. Il consiglio regionale determina con uno specifico atto da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, modalità e criteri per l'accreditamento delle iniziative di cui al presente articolo, avvalendosi del consiglio sanitario regionale sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in ambito sanitario.

5. La partecipazione ad una attività formativa organizzata nell'ambito di un'iniziativa accreditata ai sensi del presente articolo, è considerato un elemento attestante un livello qualitativo superiore di tale attività in tutte le circostanze in cui questa venga ad essere valutata all'interno di un curriculum formativo individuale.

#### TITOLO IV

##### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

#### Art. 14.

##### *Modifiche*

1. Dopo il comma 4 dell'art. 1 della legge regionale 31 agosto 1994, n. 70, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Non sono istituibili ai sensi della presente legge gli interventi formativi rivolti agli operatori sanitari né quelli riconducibili alle fattispecie previste dalla legge regionale A.C., ad eccezione dei corsi inerenti le attività di cui all'art. 3, lettera a), della medesima legge finalizzati al conseguimento dell'abilitazione professionale per l'esercizio delle arti sanitarie ausiliarie di ottico ed odontotecnico e per la qualifica di massaggiatore sportivo. La formazione di ulteriori figure professionali del settore sanitario sarà regolamentata con appositi provvedimenti del consiglio regionale».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 10 della legge regionale 31 agosto 1994, n. 70, è aggiunto il seguente:

«3-bis. I corsi in campo sanitario disciplinati ai sensi della presente legge, in attuazione di quanto previsto all'art. 1, comma 4-bis, sono istituiti anche per mezzo di specifiche autorizzazioni concesse in favore dei soggetti di cui all'art. 9, comma 2, o di quelli in possesso

dei requisiti di cui al comma 2. Sono fatte salve le specifiche disposizioni sui titoli di accesso, sulle modalità organizzative e sugli esami finali, stabilite per tali interventi da apposite normative».

3. Dopo la lettera *m*) del comma 3 dell'art. 14 della legge regionale 31 agosto 1994, n. 70, è aggiunta la seguente:

«*m*-bis. Gli indirizzi per la programmazione e l'attuazione degli interventi formativi in campo sanitario istituibili ai sensi della presente legge».

4. La lettera *c*) del comma 1 dell'art. 16 della legge regionale 31 agosto 1994, n. 70, è così modificata:

«*c*) l'elenco delle attività riconosciute, assentite ed autorizzate senza oneri di finanziamento a carico del bilancio regionale».

#### Art. 15.

##### Abrogazioni

1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 31 agosto 1994, n. 70, che recita «con esclusione di quella relativa agli operatori sanitari.» è abrogato.

2. Le leggi regionali 16 ottobre 1989, n. 64, 26 agosto 1991, n. 43 ed il regolamento regionale 21 febbraio 1995, n. 6 sono abrogati.

3. La legge regionale 24 marzo 1986, n. 13 è abrogata e le relative attività sono ricondotte al campo di applicazione della legge regionale 31 agosto 1994, n. 70 tenuto conto delle specifiche norme transitorie contenute nell'art. 16.

#### Art. 16.

##### Norma transitoria

1. Sono fatte salve le autorizzazioni già concesse ai sensi della legge regionale 24 marzo 1986, n. 13 per gli anni scolastici 1997/1998 e 1998/1999.

2. Le domande di nuove autorizzazioni prodotte ai sensi della legge regionale 24 marzo 1986, n. 13 entro la data di entrata in vigore della presente legge completeranno il loro iter secondo le procedure previste dalla previgente normativa.

3. Lo svolgimento delle attività formative relative alle autorizzazioni in vigore rilasciate ai sensi della legge regionale 24 marzo 1986, n. 13 è sottoposto alle norme della legge regionale 31 agosto 1994, n. 70 fatte salve le specifiche indicazioni organizzative contenute negli atti autorizzativi concessi ai sensi della legge regionale 24 marzo 1986, n. 13 per l'anno scolastico 1998/1999.

4. La programmazione l'autorizzazione e lo svolgimento delle attività formative relative alla legge regionale 24 marzo 1986, n. 13 sono ricondotti alla scansione in anni solari anziché in anni scolastici, così come previsto dalla legge regionale 31 agosto 1994, n. 70, art. 12, a decorrere dall'anno 2000.

#### Art. 17.

##### Finanziamento

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede annualmente con legge regionale di bilancio a decorrere dall'esercizio finanziario 1999.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 26 ottobre 1998

CHITI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 28 settembre 1998 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 19 ottobre 1998.

98R0954

## LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1998, n. 75.

Abrogazione della legge regionale 25 agosto 1978, n. 59: «Studio del farmaco sull'uomo» e successive modifiche ed integrazioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 36 del 5 novembre 1998)

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Abrogazione

1. Per effetto delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera *c*) della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 125 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con le quali viene riservata in via esclusiva alla competenza statale la materia concernente la sperimentazione clinica dei medicinali, presidi medico-chirurgici, dispositivi medici, è abrogata la legge regionale 25 agosto 1978, n. 59 «Studio del farmaco sull'uomo», come modificata dalla legge regionale 10 agosto 1982, n. 68 «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 25 agosto 1978, n. 59 relativa a: "Studio del farmaco sull'uomo"».

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 28 ottobre 1998

CHITI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 28 settembre 1998 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 23 ottobre 1998.

98R0955

## LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1998, n. 76.

Legge di bilancio 1998 - IV variazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 36 del 5 novembre 1998)

(Omissis).

98R0956

## REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 5 agosto 1998, n. 33.

## Disciplina e gestione delle case ed appartamenti per vacanze.

*(Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 23 del 20 agosto 1998)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità*

1. Ai fini di una compiuta disciplina della ricezione turistica la presente legge regolamenta, ai sensi della legge 17 maggio 1983, n. 217, la classificazione delle case e appartamenti per vacanze destinati all'attività ricettiva diretta alla produzione di servizi per l'ospitalità.

## Art. 2.

*Definizione*

1. Sono case e appartamenti per vacanze gli immobili arredati gestiti in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non inferiore a sette giorni e non superiore ai tre mesi consecutivi.

2. Si considera gestione di case ed appartamenti per vacanze in forma imprenditoriale, la gestione non occasionale ed organizzata di tre o più case o appartamenti per vacanze.

## Art. 3.

*Servizi offerti*

1. Nella gestione delle case e appartamenti per vacanze devono essere assicurati i seguenti servizi essenziali per il soggiorno degli ospiti:

- a) pulizia delle unità abitative ad ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana;
- b) fornitura di biancheria pulita ad ogni cambio cliente e cambio di biancheria a richiesta;
- c) fornitura di energia elettrica, acqua, gas, riscaldamento;
- d) assistenza di manutenzione delle unità abitative e di riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni deteriorate;
- e) recapito e ricevimento degli ospiti.

2. Nelle singole unità abitative possono essere inoltre forniti servizi quali telefono, fax, radio o filodiffusione, televisione, lavatrice, lavastoviglie, impianto di trattamento dell'aria. Nelle aree di pertinenza, possono essere offerti, altresì, servizi quali posto auto, piscina od altre attrezzature sportive.

## Art. 4.

*Qualificazione igienico-sanitaria, edilizia ed urbanistica*

1. Le case e appartamenti per vacanze sono considerati, ai fini igienico-sanitari ed edilizi nonché urbanistici, immobili destinati alla residenza di cui alle categorie catastali A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/7, A/8 e A/11.

## Art. 5.

*Classificazione*

1. Le strutture ricettive utilizzate per la gestione di case ed appartamenti per vacanze sono classificate in quattro categorie sulla base dei requisiti funzionali e strutturali indicati nella tabella di classificazione contenuta nell'allegato A, parte integrante della presente legge.

2. La classificazione è obbligatoria e deve essere esposta all'interno delle case ed appartamenti per vacanze in modo ben visibile per tutti gli alloggiati.

3. La Giunta regionale con delibera può sottoporre periodicamente a revisione o modifica la tabella di cui al comma 1.

## Art. 6.

*Documentazione ai fini della classificazione*

1. Ai fini di ottenere la classificazione di cui all'art. 5 delle case ed appartamenti per vacanze, gli interessati devono presentare alla azienda provinciale per il turismo (APT) competente per territorio una domanda, su modulo prestampato dall'assessorato regionale competente in materia di turismo, da cui risulti:

- a) generalità o denominazione del richiedente;
- b) generalità del rappresentante locale nella gestione qualora il richiedente intenda avvalersene;
- c) periodi di esercizio dell'attività;
- d) caratteristiche e modalità di prestazione dei servizi;
- e) relazione descrittiva dell'arredamento della casa o appartamento;
- f) ubicazione e caratteristiche delle case ed appartamenti che vengono gestiti;
- g) i prezzi, comprensivi di IVA, che si intendono praticare;
- h) i requisiti previsti dall'art. 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni.

2. La domanda di cui al comma 1 deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) planimetria delle case o appartamenti con indicati la destinazione dei singoli vani e la capacità recettiva delle camere, sottoscritta da un tecnico iscritto al relativo albo o collegio professionale;
- b) autorizzazione di cui all'art. 221 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni ovvero domanda comprovante la richiesta della stessa;
- c) atti comprovanti la disponibilità dei locali;
- d) attestazione della classificazione catastale della casa o appartamento. Nel caso in cui tale attestazione non possa essere resa, la medesima deve risultare da dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni;
- e) certificato di iscrizione dell'imprenditore nella sezione speciale del registro di cui all'art. 5, secondo comma della legge n. 217/1983.

## Art. 7.

*Attestato di classificazione ed autorizzazione all'esercizio*

1. Entro sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di cui all'art. 6, l'APT competente per territorio, sulla base di quanto dichiarato e degli accertamenti effettuati tramite sopralluogo, procede alla classificazione e trasmette il relativo attestato, unitamente alla documentazione prodotta, al comune nel quale si svolge l'attività, previa dimostrazione dell'avvenuto pagamento della tassa di rilascio di cui alla tabella allegata alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni. Nel caso in cui l'APT risultasse inadempiente, si applica quanto previsto dall'art. 26, comma 6 della legge regionale 15 maggio 1997, n. 9.

2. Entro trenta giorni successivi al ricevimento dell'attestato di cui al comma 1, il comune, provvede al rilascio dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio delle strutture ricettive di cui all'art. 2, dandone comunicazione alla competente APT. Decorso inutilmente tale termine l'autorizzazione si intende rilasciata.

3. Il titolare della autorizzazione a gestire case e appartamenti per vacanze è tenuto a comunicare all'APT e al comune competenti ogni variazione del numero e delle caratteristiche delle case e degli appartamenti di cui dispone per la gestione, ai fini della conseguente rettifica dei relativi provvedimenti.

#### Art. 8.

##### *Rinnovi e dichiarazioni annuali*

1. L'autorizzazione di cui all'art. 7 si intende rinnovata di anno in anno, alle condizioni originarie, previo pagamento delle tasse di concessione previste dalle norme vigenti.

#### Art. 9.

##### *Revoca, diffida, sospensione e cessazione*

1. L'autorizzazione ad esercitare le attività ricettive di cui all'art. 2 può essere revocata dal comune qualora vengano meno alcuni dei requisiti per il rilascio o quando l'attività sia ritenuta contraria agli scopi per cui è stata autorizzata oppure per motivi di pubblica sicurezza.

2. Nei casi di irregolarità minori, diverse da quelle di cui al comma 1, il comune può procedere alla diffida e alla sospensione temporanea dell'autorizzazione.

3. Il titolare di una delle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge che intende procedere alla sospensione temporanea dell'attività deve darne preventivo avviso al comune competente. Il periodo di sospensione temporanea dell'attività non può essere superiore a sei mesi, prorogabili dal comune, per fondati motivi, di altri sei mesi; decorso tale termine l'attività si intende definitivamente cessata.

4. La cessazione dell'attività imprenditoriale relativa alla gestione di case o appartamenti per vacanze autorizzate ai sensi dell'art. 7 deve essere comunicata all'APT e al comune competente entro 30 giorni dalla data di effettiva cessazione dell'attività stessa.

5. I provvedimenti di revoca, sospensione della autorizzazione amministrativa, rilasciata ai sensi dell'art. 7, sono comunicati alla competente APT.

#### Art. 10.

##### *Vidimazione e pubblicità dei prezzi*

1. Contestualmente alla classificazione di cui all'art. 7, l'APT procede alla vidimazione dei prezzi indicati nella domanda di cui all'art. 6.

2. Ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 284, entro il 1° ottobre di ogni anno, i gestori delle strutture ricettive comunicano all'APT competente per territorio i prezzi, comprensivi di IVA, che intendono praticare per l'anno successivo, per la relativa vidimazione.

3. La mancata comunicazione dei prezzi entro il termine di cui al comma 2, implica l'automatica conferma di quelli in vigore.

4. Prima dell'inizio del nuovo anno o della riapertura dell'esercizio, i gestori di case ed appartamenti per vacanze devono tenere esposta, in modo ben visibile all'interno degli stessi, una tabella sulla quale siano indicati i prezzi richiesti per le diverse ipotesi di utilizzo stagionale e il numero complessivo delle camere e dei letti nonché delle stanze da bagno.

5. La tabella di cui al comma 4 deve essere compilata su modello predisposto dall'assessorato regionale competente in materia di turismo e presentata in copia all'APT competente.

6. I gestori di case ed appartamenti per vacanze non possono applicare prezzi superiori a quelli indicati nella tabella di cui al comma 4.

#### Art. 11.

##### *Funzioni di vigilanza e controllo*

1. Ferme restando le competenze dell'autorità di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono esercitate dal comune e dall'APT competenti per territorio.

2. Per l'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 e successive modificazioni.

#### Art. 12.

##### *Sanzioni*

1. Chiunque eserciti l'attività disciplinata dalla presente legge sprovvisto dell'autorizzazione comunale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 1.000.000 a L. 3.000.000.

2. L'omessa esposizione di tabelle e cartellini prezzi comporta la sanzione amministrativa del pagamento da L. 50.000 a L. 150.000.

3. L'applicazione dei prezzi superiori a quelli denunciati comporta, fatto salvo quanto disposto dalla normativa statale in materia di prezzi, la sanzione amministrativa del pagamento della somma da L. 150.000 a L. 450.000.

#### Art. 13.

##### *Case e appartamenti per vacanze gestiti in forma non imprenditoriale*

1. A soli fini ricognitivi delle case ed appartamenti per vacanze locati o sublocati, per brevi periodi, in forma non imprenditoriale, è fatto obbligo ai proprietari locatori degli stessi di presentare al comune dove è ubicato l'immobile locato o da locare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un'autocertificazione, su modulo predisposto dall'assessorato regionale competente in materia di turismo, dalla quale risulti la capacità ricettiva dell'immobile ceduto in locazione o sub locazione durante l'anno, ai fini turistici, relativamente al numero delle camere, dei letti e dei servizi igienici.

2. Una copia della dichiarazione è trasmessa dal comune competente entro trenta giorni dalla ricezione.

3. L'obbligo della dichiarazione sussiste anche nel caso di variazioni successivamente intervenute.

#### Art. 14.

##### *Disposizioni transitorie*

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le APT provvedono alla ricognizione, nei rispettivi ambiti territoriali, delle strutture ricettive di cui all'art. 2 già operanti, ai sensi dell'art. 1, comma secondo, della legge 16 giugno 1939, n. 1111, ed invitano i gestori delle strutture stesse ad adeguarsi alle disposizioni della presente legge entro i successivi centottanta giorni.

2. Fino alla data del rilascio dell'attestato di classificazione e della autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 7, e, comunque, non oltre la scadenza del termine di centottanta giorni previsto dal comma 1, le predette strutture ricettive proseguono la relativa attività secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

3. Alla scadenza del termine di centottanta giorni prevista dal comma 1 per l'adeguamento alle disposizioni della presente legge, le case ed appartamenti per vacanze che non hanno adempiuto a tale obbligo, non possono proseguire la loro attività.

4. Le residenze turistico-alberghiere di cui all'art. 6, comma quinto, della legge n. 217/1983, dotate dei servizi essenziali previsti all'art. 3, comma 1, continuano ad operare previa dichiarazione dell'esercizio della relativa attività al comune territorialmente competente, ai sensi dell'art. 163, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché previo pagamento delle tasse di concessione.

5. I gestori delle strutture ricettive di cui al comma 4 comunicano i prezzi che intendono praticare all'APT territorialmente competente, secondo quanto previsto all'art. 10 e trasmettono alla stessa, copia della dichiarazione di cui al comma 4, ai soli fini statistici.

#### Art. 15.

##### *Abrogazione di norme*

1. Sono abrogate tutte le norme contenute nelle leggi regionali incompatibili con le disposizioni della presente legge.

## Art. 16.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 5 agosto 1998

BADALONI

*Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 31 luglio 1998.*

(Omissis).

98R0863

## REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 8 settembre 1998, n. 35.

**Disciplina delle professioni di guida turistica, guida escursionistica ed ambientale, interprete turistico, accompagnatore ed animatore turistico, guida esclusiva di parco nazionale.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 52 del 17 settembre 1998)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità della legge*

1. La presente legge disciplina l'esercizio delle professioni di guida turistica, guida escursionistica e ambientale, interprete turistico o corriere, accompagnatore turistico, animatore turistico, in attuazione dell'art. 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

## Art. 2.

*Delega alle Province*

1. Le province esercitano, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge regionale 30 luglio 1996, n. 34, le funzioni amministrative relative all'accertamento dei requisiti, nonché la vigilanza e il controllo sull'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge e la applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di cui al successivo art. 15.

## Art. 3.

*Definizione delle attività*

1. È guida turistica chi, per attività professionale, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d'arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici, illustrando le caratteristiche storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche, naturali, etnografiche e produttive, ad esclusione delle aree naturali protette nazionali.

2. È guida escursionistica ed ambientale chi, per attività professionale, accompagna persone singole o gruppi di persone in gite ed escursioni, con il compito di illustrare gli aspetti naturalistici, ambientali e paesaggistici con particolare riferimento alle aree protette regionali ed ai fenomeni naturali, ad esclusione delle specifiche competenze delle guide alpine e di media montagna di cui alla legge n. 6 del 2 gennaio 1989.

3. È interprete turistico chi, per attività professionale, presta la propria opera per la traduzione scritta od orale di lingue straniere presso uffici di informazione e in occasione di viaggi turistici, congressi, convegni riunioni e incontri nonché per l'assistenza a turisti stranieri, al di fuori delle attività riconosciute alle guide e agli accompagnatori turistici o corrieri.

4. È accompagnatore turistico o corriere chi, per attività professionale, accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi sul territorio nazionale o all'estero, cura l'attuazione del programma di viaggio predisposto dagli organizzatori, assicurando la necessaria assistenza e fornendo informazioni sui luoghi di transito al di fuori dell'ambito di competenza delle guide di cui ai precedenti commi 1 e 2.

5. È animatore turistico chi, per attività professionale, organizza il tempo libero di gruppi di turisti, con attività ricreative, sportive, culturali.

6. È guida esclusiva di parco nazionale chi esercita le attività di cui ai commi 1 e 2 precedenti, esclusivamente all'interno delle aree naturali protette nazionali.

## Art. 4.

*Condizioni per l'esercizio dell'attività professionale*

1. L'esercizio delle professioni di cui alla presente legge, anche se svolto in modo non esclusivo e non continuativo, è subordinato all'iscrizione sugli appositi elenchi regionali.

2. L'iscrizione negli elenchi regionali consente l'esercizio delle professioni:

a) di interprete, accompagnatore e animatore turistico su tutto il territorio regionale;

b) per le guide turistiche, escursionistiche ed ambientali l'ambito territoriale di esercizio professionale è indicato negli elenchi regionali di cui all'art. 11 della presente legge.

3. È condizione indispensabile, per l'esercizio delle professioni di cui all'art. 3, l'attestato di abilitazione professionale e l'iscrizione in appositi elenchi di cui all'art. 11.

4. L'attestato di abilitazione professionale si consegue previo accertamento della capacità tecnico-professionale del richiedente da parte della commissione giudicatrice di cui all'art. 8.

5. Il presidente della giunta regionale o l'assessore al turismo, se delegato rilascia agli iscritti negli elenchi regionali, apposito certificato e tessera personale di riconoscimento per l'esercizio della professione, indicante:

a) cognome, nome, luogo di nascita nonché il comune di residenza dell'interessato;

b) estremi dell'attestato di iscrizione nell'apposito elenco regionale di cui all'art. 11;

c) i siti, ove richiesto per la professionalità, nei quali la professione deve essere esercitata;

d) lingue estere per le quali è stata riconosciuta l'abilitazione all'esercizio della professione.

Gli interessati, nell'esercizio della loro attività, sono obbligati a portare la tessera personale in modo visibile.

## Art. 5.

*Esenzione dall'obbligo di iscrizione nell'elenco regionale*

1. Non sono obbligati a iscriversi nell'elenco di cui al successivo art. 11:

a) coloro che svolgono, in qualità di dipendenti o soci di una agenzia di viaggio e turismo o società di servizi turistici, attività di accoglienza e accompagnamento dei clienti da e per porti, aeroporti, stazioni di partenza e arrivo di mezzi collettivi di trasporto;

b) coloro che, purché abilitati all'esercizio della professione, svolgono l'attività di guida turistica, guida escursionistica ed ambientale, interprete turistico, accompagnatore ed animatore turistico esclusivamente in favore delle stesse amministrazioni pubbliche o aziende private dalle quali dipendono, o a favore dei soci ed assistiti degli enti e di organismi di carattere associativo senza scopo di lucro che operano a livello nazionale, per finalità ricreative, culturali, religiose, o sociali.

2. Ai cittadini di altri Stati membri della Unione europea che esercitano la professione di accompagnatore turistico o corriere e interprete turistico, si applica la disciplina del decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 391.

3. L'esercizio professionale della attività delle guide turistiche provenienti da un altro Stato membro della Unione europea, al seguito di comitive di turisti stranieri, è soggetto ai controlli di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995.

4. Agli accompagnatori turistici appartenenti ai Paesi esteri, dai quali provengono in accompagnamento di stranieri, si applicano le vigenti disposizioni in materia di pubblica sicurezza.

## Art. 6.

*Esame di abilitazione all'esercizio della professione*

1. Le province con propria deliberazione e tenendo conto di quanto stabilito dal successivo art. 9, indicano almeno ogni due anni, sessioni di esami per ciascuna professione, fissando i termini entro i quali dovranno essere presentate le domande di ammissione. La Deliberazione è pubblicata anche nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. Ove le province non dovessero provvedere con la cadenza indicata nel comma precedente, la giunta regionale esercita i poteri sostitutivi ed indice le sessioni di esame per ciascuna professione.

3. La sessione di esami relativa alle guide turistiche comprenderà altresì gli esami relativi alle guide che, già in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica, vogliono conseguire ulteriore specifica abilitazione di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995.

4. La sessione di esami relativa alle guide escursionistiche ed ambientali comprenderà altresì gli esami relativi alle guide che, già in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida escursionistica ed ambientale, vogliono conseguire ulteriore specifica abilitazione su aree di particolare interesse e specificità che la Regione individuerà con apposito atto amministrativo.

5. Per le guide esclusive di parco nazionale, l'Ente parco organizza, d'intesa con la Regione, corsi di formazione al termine dei quali rilascia l'abilitazione all'esercizio della professione.

6. La giunta regionale può promuovere e organizzare corsi di formazione professionale con esame conclusivo abilitante, per guide, interprete, accompagnatore e animatori turistici al termine del quale viene rilasciata l'abilitazione all'esercizio professionale.

## Art. 7.

*Requisiti per l'ammissione agli esami e ai corsi di abilitazione*

1. Ai fini dell'ammissione agli esami di abilitazione o all'iscrizione dei corsi di formazione professionale, gli aspiranti alle professioni turistiche devono presentare domanda alla amministrazione provinciale competente, dichiarando, sotto la propria responsabilità, il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro della Unione europea - Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi della legge 28 febbraio 1990 n. 39;

b) maggiore età;

c) residenza in un comune della Basilicata;

d) godimento dei diritti civili e politici;

e) diploma di maturità di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, rilasciato da istituto statale o legalmente riconosciuto o di equivalente diploma conseguito all'estero e riconosciuto in Italia risultante da apposita certificazione rilasciata a norma di legge;

f) conoscenza di almeno una lingua straniera ed eventuali altre lingue estere per le quali si chiede di sostenere l'esame;

g) idoneità fisica all'esercizio della professione, certificata dall'ufficio sanitario del comune di residenza, in data non anteriore a sei mesi da quella di presentazione della domanda di ammissione all'esame;

2. Le guide turistiche e le guide escursionistiche e ambientali, già abilitate all'esercizio professionale presso altra regione o provincia autonoma, devono presentare domanda, con le dichiarazioni di cui alle lettere c), d) e g), unitamente all'attestato di abilitazione già conseguito.

3. Le guide turistiche che chiedono di conseguire la ulteriore specializzazione per i siti di cui al 4 comma del precedente art. 6 e di quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995, devono presentare domanda, con le dichiarazioni di cui alle lettere c) d) e g) e con le indicazioni del sito o dei siti richiesti.

4. Per l'ammissione all'esame è dovuto un concorso spese nella misura e nei modi stabiliti dalla Regione.

## Art. 8.

*Commissione giudicatrice degli esami di abilitazione alla professione turistica*

1. In ciascuna provincia sono istituite le commissioni rispettivamente per l'accertamento dell'idoneità all'esercizio della professione di guida turistica, guida escursionistica ed ambientale, interprete turistico, accompagnatore turistico ed animatore turistico composte da:

a) un dirigente dell'amministrazione provinciale con funzioni di Presidente;

b) un dirigente dell'ufficio turismo della regione;

c) due esperti in funzione delle materie di esame, scelti tra i docenti universitari o docenti di scuole superiori;

d) un rappresentante delle organizzazioni sindacali di categoria scelto tra i nominativi segnalati singolarmente da ciascuna delle stesse organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale.

2. La commissione per l'accertamento dell'idoneità all'esercizio della professione di guida turistica è integrata da un rappresentante della soprintendenza, per i beni artistici e storici.

3. Le commissioni sono integrate di volta in volta da un esperto in ciascuna delle lingue estere oggetto di esame.

4. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente della provincia.

5. Le sedute delle commissioni sono valide qualora siano presenti almeno i tre quarti dei componenti, purché gli stessi siano in possesso delle esperienze necessarie in relazione alle materie di esame.

6. Ai componenti delle commissioni competono le indennità previste dalla legge regionale 2 marzo 1992 n. 7, art. 1 corrispondenti alla qualifica funzionale V/VI.

## Art. 9.

*Prove di esame*

1. Il consiglio regionale, su proposta della giunta, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, stabilisce ed approva criteri, modalità e procedure per l'effettuazione delle prove, sia per gli esami che per i corsi di cui al comma 6 dell'art. 6.

## Art. 10.

*Esonero totale o parziale dall'esame*

1. Ai sensi dell'art. 6, commi 4 e 5, del decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 391, l'ufficio turismo della Regione effettua l'accertamento della professionalità per i cittadini di uno stato membro della Unione europea che hanno svolto attività di accompagnatore o corriere turistico e/o interprete turistico. La certificazione

dell'effettivo esercizio dell'attività, rilasciato dalle competenti autorità, deve comprovare che la stessa è stata prestata con una delle modalità previste dal citato decreto legislativo.

2. Sono esonerati dall'esame di abilitazione all'esercizio della professione di interprete turistico coloro che sono in possesso di specifico titolo di studio rilasciato da università statali o legalmente riconosciute.

3. Le guide turistiche e le guide escursionistiche e ambientali che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione presso le altre regioni o province autonome e che intendano svolgere la propria attività nella Regione Basilicata dovranno sostenere, nelle sessioni ordinarie di esami, l'esame di abilitazione limitatamente alla verifica della conoscenza delle opere d'arte, dei musei, delle gallerie, degli scavi archeologici e parchi per quanto riguarda le guide turistiche e del territorio e delle sue caratteristiche per quanto concerne le guide escursionistiche e ambientali.

4. Sono esonerati dagli esami di lingue straniere le guide turistiche che intendano conseguire la specializzazione di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995.

5. Sono altresì esonerati dall'esame di abilitazione gli accompagnatori turistici o corrieri, gli interpreti turistici e gli animatori turistici che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione presso le altre regioni o province autonome.

6. Coloro i quali siano già abilitati all'esercizio di una o più professioni turistiche possono conseguire l'abilitazione in altre professioni turistiche senza sostenere l'esame nelle lingue per le quali abbiano già ottenuto l'abilitazione.

7. Coloro che, già in possesso della prescritta abilitazione, intendono estendere ad altra lingua straniera l'esercizio della propria professione, sono tenuti a sostenere solo le prove scritte ed orali nella ulteriore lingua prescelta.

#### Art. 11.

##### *Elenchi regionali*

1. Presso la Regione Basilicata - Dipartimento attività produttive - Ufficio turismo, sono istituiti gli elenchi regionali delle guide turistiche, delle guide turistiche specializzate, delle guide escursionistiche e ambientali, delle guide escursionistiche e ambientali specializzati, degli interpreti turistici, degli accompagnatori turistici o corrieri e degli animatori turistici.

2. Sono iscritti negli appositi elenchi, su domanda da produrre alla giunta regionale - Ufficio turismo corredata dalla necessaria documentazione:

a) coloro che si trovano nelle condizioni di cui ai commi 1, 2 e 5 dell'art. 10 della presente legge;

b) coloro che hanno conseguito la idoneità e/o l'iscrizione negli elenchi regionali ai sensi della legge regionale 2 novembre 1989, n. 27.

3. Gli elenchi regionali sono pubblicati annualmente nel *Bollettino ufficiale* della Regione, nonché divulgati a tutti gli enti e associazioni territoriali operanti nel settore turistico.

#### Art. 12.

##### *Corsi di aggiornamento professionale*

La giunta regionale ha facoltà di promuovere e organizzare corsi di aggiornamento e di riqualificazione autonomamente o su segnalazione delle province o degli enti turistici sub-regionali o delle organizzazioni sindacali di categoria, per guida, interprete e accompagnatore turistico.

Sono ammessi a frequentare i corsi coloro che sono iscritti negli elenchi regionali.

#### Art. 13.

##### *Agevolazioni per le guide turistiche*

1. Negli orari di apertura al pubblico, le guide, quando accompagnano visitatori, sono ammesse gratuitamente, ai sensi dell'art. 12 regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448, convertito in legge 17 giugno 1937, n. 1249, in tutti i musei, le gallerie, i monumenti, i parchi e simili, di proprietà dello Stato, della Regione, di enti locali o di privati, esistenti sul territorio provinciale e per il quale hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione.

#### Art. 14.

##### *Tariffe*

1. Le tariffe sono stabilite dai singoli operatori che sono tenuti a darne la massima pubblicità, anche attraverso stampati, opuscoli, affissioni nelle sedi operative, nei punti di informazione e di ogni altro luogo in cui si esplicano le attività di front-office e di contatto con i consumatori.

#### Art. 15.

##### *Divieti*

1. È fatto divieto alle guide turistiche, alle guide escursionistiche ed ambientali, agli accompagnatori turistici o corrieri, agli interpreti turistici e agli animatori turistici di esercitare, dietro compenso, attività estranea alla loro professione nei confronti dei turisti. Il divieto comprende le attività di carattere commerciale, di concorrenza alle agenzie di viaggio, di procacciamento diretto o indiretto di clienti a favore di alberghi, imprese di trasporto, singole imprese commerciali, artigiane, industriali e simili.

2. È fatto divieto ai titolari delle agenzie di viaggi, degli esercizi alberghieri ed extralberghieri, dei pubblici esercizi in genere e alle associazioni senza scopo di lucro, di avvalersi o proporre, per i servizi di guida turistica, guida escursionistica e ambientale, accompagnatore turistico o corriere, interprete turistico e animatore turistico, soggetti privi della iscrizione nell'elenco regionale salvo le eccezioni indicate al precedente art. 5.

#### Art. 16.

##### *Sanzioni amministrative e pecuniarie*

1. Per le violazioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) per l'esercizio, anche occasionale, fatto salvo quanto prescritto dall'art. 21 delle attività professionali disciplinate dalla presente legge senza possesso della relativa iscrizione nell'elenco regionale da L. 1.000.000 a L. 2.500.000 a L. 1.000.000 per gli accompagnatori turistici o corrieri, gli interpreti turistici e gli animatori turistici;

b) per l'esercizio, nei confronti dei turisti, di attività estranee alla professione autorizzata, da L. 800.000 a L. 2.000.000;

2. I proventi delle sanzioni sono integralmente devoluti alle province competenti per territorio a titolo di finanziamento delle spese di gestione delle funzioni delegate e dei servizi di vigilanza.

#### Art. 17.

##### *Rinnovo-Sospensione-Revoca*

1. La iscrizione negli elenchi regionali ha efficacia per tre anni rinnovabile su domanda dell'interessato da presentare prima della data di scadenza.

2. L'esercizio dell'attività, salvo quanto disposto da norme penali e di pubblica sicurezza, può essere sospesa dalla Regione per un periodo da 6 a 12 mesi e, nei casi di particolare gravità, revocata, anche su proposta degli enti cui spetta la vigilanza, nelle seguenti ipotesi:

a) reiterate violazioni delle disposizioni di cui all'art. 16;

b) comportamento scorretto nell'esercizio dell'attività professionale riscontrato nell'esercizio della vigilanza da parte delle province o desumibile da reiterati reclami presentati dai clienti;

c) reiterato inadempimento degli obblighi professionali.

3. L'iscrizione negli elenchi è revocata qualora il titolare perda taluno dei requisiti per cui la stessa viene effettuata o nel caso non abbia svolto l'attività per sei anni consecutivi.

4. Le sospensioni e le revoche sono disposte con provvedimento motivato del competente organo regionale da notificare agli interessati, alla provincia competente per territorio.

#### Art. 18.

##### *Norma transitoria*

1. Le sessioni di esame di idoneità all'esercizio delle professioni turistiche in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono portate a termine nel regime della legge regionale n. 27/1989 dalla apposita commissione giudicatrice unica a tal fine istituita. Ai componenti la commissione è corrisposto il trattamento economico previsto dalla medesima legge regionale n. 27/1989.

2. In sede di prima attuazione della presente legge, le province indicano, entro novanta giorni dall'approvazione dei criteri di cui al precedente articolo 9, una sessione di esame di abilitazione.

3. In fase di prima applicazione della presente legge sono esonerati dal sostenere l'esame di abilitazione e possono iscriversi negli elenchi regionali di cui all'art. 11 della presente legge coloro i quali alla data del 31 marzo 1998, in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 della presente legge, nonché di specifica qualifica, possono documentare attraverso idonea certificazione attività lavorativa specifica sul territorio regionale presso enti, associazioni o società operanti nel settore turistico, per un numero di giornate non inferiore a 100.

#### Art. 19.

##### *Norma finanziaria*

1. Per l'esercizio delle deleghe di cui alla presente legge sono attribuiti a ciascuna provincia proventi delle sanzioni amministrative e pecuniarie di cui all'art. 15.

2. Ciascuna provincia farà fronte agli oneri relativi al trattamento economico dei componenti le commissioni giudicatrici d'esame di cui all'art. 8 della presente legge, sia con i proventi di cui all'art. 7, comma 4, sia con i proventi di cui al precedente art. 15.

#### Art. 20.

##### *Abrogazione*

1. È abrogata la legge regionale 2 novembre 1989, n. 27, fatte salve le disposizioni richiamate agli articoli 11 e 18 della presente legge.

#### Art. 21.

##### *D e r o g a*

Il sindaco o un suo delegato può, per inderogabili e sopraggiunte necessità, autorizzare, volta per volta e limitatamente al territorio comunale, persone di provata capacità culturale, per accompagnare e assistere gruppi di turisti occasionali, qualora non si rendano disponibili le figure professionali di cui all'art. 3 della presente legge.

#### Art. 22.

##### *Pubblicazione*

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 8 settembre 1998

DINARDO

LEGGE REGIONALE 8 settembre 1998, n. 36.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 aprile 1985, n. 19.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 52 del 17 settembre 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

1. L'art. 6, comma 1, della legge regionale 13 aprile 1985, n. 19 è sostituito dai seguenti commi:

1. Per gli interventi previsti dai programmi di cui alla presente legge, la Regione corrisponde alle cooperative edilizie e loro consorzi contributi in conto interesse al fine di contenere l'onere a carico del mutuatario.

1.-bis Nel caso di scioglimento anticipato di consorzi di cooperative edilizie, che hanno conseguito l'oggetto sociale, il contributo è direttamente corrisposto alle cooperative edilizie.

1-ter Nel caso di scioglimento anticipato di cooperative edilizie il contributo è direttamente corrisposto ai singoli soci assegnatari degli alloggi od ai loro aventi causa, su presentazione, agli uffici regionali competenti di copia autentica dell'atto pubblico di assegnazione dell'alloggio.

1.-quater Il trasferimento dei contributi è consentito a partire dal semestre successivo a quello di trasmissione degli atti e per la durata pari al periodo di tempo residuale.

#### Art. 2.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 8 settembre 1998

DINARDO

## LEGGE REGIONALE 8 settembre 1998, n. 37.

**Misure per il completamento della riforma dell'organizzazione amministrativa regionale.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 52 del 17 settembre 1998)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Oggetto della legge*

1. La presente legge è finalizzata a completare il processo di riorganizzazione della struttura amministrativa regionale, promosso dalla legge regionale 2 marzo 1996 n. 12, attraverso disposizioni dirette ad integrare la disciplina delle funzioni dirigenziali, a disciplinare l'effettuazione dei concorsi per la copertura dei posti vacanti in organico, a determinare modalità di gestione flessibile dell'impiego regionale, nel quadro dei provvedimenti attuativi del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche e integrazioni e nel rispetto delle norme contrattuali in materia di relazione sindacali.

## Art. 2.

*Disciplina degli atti di competenza dirigenziale*

1. L'art. 4, comma 3, della legge regionale 2 marzo 1996 n. 12, è così modificato:

«3. Gli atti di competenza dei dirigenti diventano esecutivi quando si sono verificati tutti i requisiti di efficacia disciplinati dalla legge o da essi stessi previsti. I predetti atti non sono soggetti ad avocazione da parte degli organi di direzione politica se non per particolari motivi di necessità ed urgenza specificatamente indicati nel provvedimento di avocazione».

2. Il comma 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 12/1996 è soppresso.

## Art. 3.

*Norme in materia di funzioni dirigenziali*

1. Le lettere *q*), *s*), *t*) del secondo comma dell'art. 14 della legge regionale n. 12/1996, sono così sostituite:

«*q*) su mandato degli organi di direzione politica, rappresenta l'amministrazione regionale per quanto di competenza del dipartimento, promuove e resiste alle liti ed ha potere di conciliare e transigere»;

«*s*) cura la trasmissione al responsabile politico del dipartimento, al presidente della giunta regionale, alla giunta e al consiglio regionale, delle determinazioni dirigenziali; cura altresì la trasmissione delle predette determinazioni al responsabile della pubblicazione del *Bollettino ufficiale* della Regione, specificando se le stesse debbano essere pubblicate integralmente, nella parte dispositiva, o per estratto e assicurando comunque che vengano pubblicate per esteso gli atti di carattere generale o i cui destinatari siano indeterminati;

«*t*) redige pareri e relazioni concernenti le materie di competenza dipartimentale, dandone comunicazione al responsabile politico del dipartimento nel caso tali atti impegnino l'amministrazione regionale nei confronti di altre amministrazioni; richiede direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e risponde ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza».

2. La lettera *i*) del secondo comma dell'art. 15 della legge regionale n. 12/1996 è soppressa.

3. Dopo la lettera *h*) del secondo comma dell'art. 15 della legge regionale n. 12/1996 sono inserite le seguenti lettere:

«*i*) redige pareri e relazioni nelle materie di competenza su richiesta dell'amministrazione regionale»;

«*l*) svolge i compiti eventualmente delegati dai dirigenti generali ed ogni altra funzione espressamente prevista dalla presente legge».

4. L'ottavo comma dell'art. 16 della legge regionale n. 12/1996 è così integrato:

«Gli incarichi dirigenziali scadono comunque con la fine della legislatura nella quale sono stati conferiti. Essi restano in essere, ancorché scaduti, fino all'espletamento delle operazioni di cui al precedente settimo comma».

5. Dopo l'ottavo comma dell'art. 16 della legge regionale n. 12/1996 è aggiunto il seguente comma 8-bis:

«8-bis. Incarichi dirigenziali per non oltre cinque per cento dei posti di dirigente previsti nei rispettivi organici possono essere conferiti, purché vacanti, dalla giunta regionale o dall'ufficio di presidenza, con contratto a tempo determinato di durata non superiore ai cinque anni e comunque per un periodo non eccedente la fine della legislatura, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici e privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o che provengono dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Per la durata del contratto i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio».

6. Dopo il terzo comma dell'art. 19 della legge regionale n. 12/1996 è aggiunto il seguente comma 3-bis:

«3-bis. Per gli incarichi dirigenziali di cui al precedente art. 16, comma 8-bis, il trattamento economico tabellare, previsto dal contratto collettivo nazionale per la dirigenza del comparto, è integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali».

## Art. 4.

*Funzioni vicarie*

1. L'art. 17 della legge regionale n. 12/1996 è così sostituito:

«1. In caso di assenza o di impedimento di un dirigente generale, per un periodo non eccedente il congedo ordinario, le relative funzioni sono affidate, *ad interim* e senza oneri aggiuntivi, ad un dirigente regionale in servizio indicato dal medesimo dirigente generale o, in mancanza, dal Comitato interdipartimentale di indirizzo e coordinamento (CIIC)».

«2. Nei casi di assenza o di impedimento di un dirigente generale per un periodo eccedente il congedo ordinario e sino alla risoluzione del rapporto, secondo quanto previsto dal disciplinare contrattuale, le relative funzioni sono affidate *ad interim*, con provvedimento della giunta regionale o dell'ufficio di presidenza, ad un dirigente regionale in servizio, cui viene erogato un assegno personale non pensionabile, quale trattamento corrispondente alle funzioni attribuite in via temporanea, di importo non superiore alla differenza tra il trattamento economico del dirigente generale e quello in godimento».

«3. In caso di assenza o di impedimento di un dirigente incaricato ai sensi del comma 7 del precedente art. 16, le relative funzioni sono affidate *ad interim* dalla giunta regionale o dall'ufficio di presidenza del consiglio, su proposta del dirigente generale competente, ad un altro dirigente in servizio presso il dipartimento. Nel caso di assenza per un periodo non eccedente il congedo ordinario, non viene corrisposto alcun trattamento economico aggiuntivo. Nel caso di assenza per un periodo eccedente il congedo ordinario, ove non ricorrano le condizioni per la cessazione dell'incarico dirigenziale, viene erogato al dirigente vicario un assegno personale non pensionabile di importo non superiore alla differenza tra il trattamento economico del dirigente sostituito e quello in godimento».

## Art. 5.

*Concorsi riservati per l'accesso alla dirigenza*

1. Il comma 2 dell'art. 29 della legge regionale 2 marzo 1996 n. 12 è così sostituito:

«2. Nella fase di prima applicazione della presente legge e comunque per una sola volta, la metà dei posti disponibili nella qualifica di dirigente è attribuita attraverso concorsi per titoli di servizio, professionali e di cultura e colloquio orale. Sono ammessi ai concorsi i dipendenti regionali che siano in possesso di diploma di laurea, risultino inquadrati nei ruoli della giunta o del consiglio regionale con la qualifica settima o ottava ed abbiano maturato presso l'amministrazione regionale o presso le amministrazioni pubbliche di provenienza almeno cinque anni di servizio di ruolo nelle medesime qualifiche. La giunta e l'ufficio di presidenza del consiglio determinano per le rispettive strutture il numero dei posti da bandire per la generalità dei diplomi di laurea, in rapporto alla qualifica dirigenziale unica ed all'unico profilo professionale, giusta previsione del precedente art. 12, comma 1, nonché gli eventuali posti da porre a concorso in relazione alle strutture organizzative individuate ai sensi del medesimo art. 12, comma 2, per la cui direzione è richiesto il possesso di specifici diplomi di laurea ed eventualmente dell'abilitazione e dell'iscrizione all'albo professionale».

2. Lo svolgimento delle operazioni concorsuali di cui al presente articolo dovrà ultimarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

## Art. 6.

*Concorsi riservati al personale regionale*

1. Ai sensi dell'art. 29, comma 3, della legge regionale 2 marzo 1996 n. 12, il 70 per cento dei posti vacanti relativi alle qualifiche funzionali non dirigenziali dei ruoli della giunta e del consiglio regionale, unitariamente considerati, è riservato, nella fase di prima applicazione della legge, ai dipendenti inquadrati nei ruoli della giunta o del consiglio regionale. Per la copertura di detti posti si provvede, in via eccezionale per una sola volta, mediante concorsi unici per orale cui hanno titolo ad accedere i dipendenti regionali che risultino:

a) in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno al posto messo a concorso ed in servizio da non meno di tre anni presso la Regione o le pubbliche amministrazioni di provenienza in una delle due qualifiche immediatamente inferiori;

b) in possesso del titolo di studio di grado immediatamente inferiore a quello richiesto per l'accesso dall'esterno al posto messo a concorso ed in servizio da non meno di tre anni presso la Regione o le pubbliche amministrazioni di provenienza nella qualifica immediatamente inferiore.

Al concorso per l'accesso alla VI qualifica funzionale può chiedere di essere ammesso anche il personale inquadrato nella IV qualifica e avente i requisiti di cui alla precedente lettera b).

2. Concorrono a formare la predetta percentuale del 70 per cento anche i posti che si renderanno disponibili nelle singole qualifiche a seguito dell'espletamento delle procedure concorsuali di cui al precedente comma, concernenti le qualifiche immediatamente superiori.

3. In aggiunta al 70 per cento dei posti riservati di cui ai commi precedenti, sono banditi, in via eccezionale per una sola volta, concorsi unici per titoli e colloquio orale per la copertura dei posti individuati nelle singole qualifiche con le operazioni di cui all'art. 12, commi 1, 2, 3, della legge regionale 2 febbraio 1998 n. 8. Il personale convenzionato vi accede sulla base della corrispondenza del titolo di studio e del trattamento economico in godimento con quelli previsti nella qualifica cui il concorso si riferisce.

4. I bandi di concorso, approvati dalla giunta regionale, previa intesa con l'ufficio di presidenza del consiglio regionale, saranno distinti per profili professionali e specificeranno le modalità di svolgimento del colloquio orale e i criteri di valutazione dei titoli.

5. Lo svolgimento delle operazioni concorsuali di cui al presente articolo dovrà ultimarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

## Art. 7.

*Concorsi e corsi-concorso pubblici*

1. Per la copertura dei restanti posti vacanti, per i quali l'assunzione non avviene attraverso il ricorso alle liste di collocamento, si provvede mediante concorsi o corsi-concorso pubblici, ai quali non si applica la riserva per il personale interno.

2. L'avvio delle procedure per i concorsi o corsi-concorso di cui al comma 1 avviene contestualmente ai concorsi di cui al precedente art. 6, previa rilevazione delle necessarie disponibilità di bilancio.

3. Requisiti di ammissione, criteri di valutazione e modalità di svolgimento dei concorsi e dei corsi-concorso sono determinati dai relativi bandi approvati dalla giunta regionale o dall'ufficio di presidenza del consiglio, per le rispettive competenze, ovvero dalla giunta regionale, sentito l'ufficio di presidenza, per i concorsi o i corsi-concorso unici.

## Art. 8.

*Formazione*

1. All'art. 3 della legge regionale 26 gennaio 1998 n. 6 è aggiunto il seguente terzo comma:

«3. All'Istituto F.S. Nitti sono affidate di norma le attività formative di cui all'art. 24 della legge regionale 2 marzo 1996 n. 12, nonché le attività corsuali collegate ai corsi-concorso per l'accesso all'impiego regionale».

2. Al primo comma dell'art. 6 della legge regionale n. 6/1998, sono aggiunte le seguenti lettere:

«c) il comitato scientifico;

d) il direttore».

3. Dopo il quinto comma dell'art. 7 della legge regionale n. 6/1998 è aggiunto il seguente comma 5-bis:

«5-bis. I dirigenti responsabili degli uffici competenti in materia di gestione delle risorse umane delle amministrazioni destinatarie degli interventi partecipano di diritto alle riunioni del comitato per l'esame delle questioni di interesse delle rispettive amministrazioni».

## Art. 9.

*Uso degli automezzi regionali*

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale, d'intesa con l'ufficio di presidenza del consiglio, predisporrà un piano per la dismissione del parco automobilistico esistente e per l'affidamento a terzi del servizio di trasporto.

2. La giunta regionale e l'ufficio di presidenza del consiglio, per le rispettive competenze, disciplinano con propri atti la gestione e l'uso degli automezzi di proprietà o in disponibilità della Regione e ne determinano il numero, il tipo e le caratteristiche, ispirandosi a rigorosi criteri di economicità e di efficienza e perseguendo obiettivi programmati di contenimento delle spese del servizio.

3. Alla guida degli automezzi regionali, destinati al trasporto di amministratori o funzionari della Regione, sono addetti dipendenti regionali aventi la qualifica di autisti ed in possesso della prescritta patente di guida.

4. Solo in casi di comprovata necessità o di materiale indisponibilità degli autisti e per periodi delimitati, potrà essere consentita la guida degli automezzi regionali, limitatamente al territorio regionale, ad altri dipendenti muniti della prescritta patente di guida ed espressamente autorizzati con determinazioni dei dirigenti generali dei dipartimenti nell'ambito del numero massimo annualmente stabilito dalla giunta regionale o dall'ufficio di presidenza.

5. Le autorizzazioni alla guida degli automezzi regionali, già concesse a dipendenti regionali, scadono all'entrata in vigore della presente legge e possono essere confermate nei limiti e secondo i criteri indicati al precedente comma.

## Art. 10.

*Pubblicazione della legge*

1. La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 8 settembre 1998

DINARDO

98R0804

LEGGE REGIONALE 8 settembre 1998, n. 38.

**Partecipazione della Regione Basilicata alla Fondazione Numistrum.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 52 del 17 settembre 1998)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Nell'ambito della promozione e dello sviluppo dell'iniziativa culturale in Basilicata, in riferimento all'art. 5 dello Statuto, ed all'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 la Regione Basilicata concorre alla costituzione della Fondazione Numistrum con sede a Muro Lucano.

Art. 2.

Il Presidente è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari a perfezionare la partecipazione della Regione alla costituzione ed al funzionamento della Fondazione Numistrum.

Art. 3.

Per le finalità di cui alla presente legge la Regione provvede a conferire la somma di L. 50.000.000 per il 1998 quale concorso alla formazione del fondo di dotazione e per le spese di impianto e di strutturazione dei servizi e delle attività.

Art. 4.

La copertura finanziaria dell'onere di L. 50.000.000 è assicurata con la disponibilità esistente sul cap. 2330 «Fondazione Numistrum. Fondo annuale di dotazione e spese di impianto e di strutturazione di servizi» del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998.

Per gli anni successivi al 1998 si provvederà con l'approvazione della legge di bilancio.

Art. 5.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 8 settembre 1998

DINARDO

98R0805

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

## ABRUZZO

- ◇ CHIETI  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA  
Via A. Herio, 21
- ◇ L'AQUILA  
LIBRERIA LA LUNA  
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ PESCARA  
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA  
Corso V. Emanuele, 146  
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ  
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ SULMONA  
LIBRERIA UFFICIO IN  
Circonv. Occidentale, 10
- ◇ TERAMO  
LIBRERIA DE LUCA  
Via Riccitelli, 6

## BASILICATA

- ◇ MATERA  
LIBRERIA MONTEMURRO  
Via delle Beccherie, 69
- ◇ POTENZA  
LIBRERIA PAGGI ROSA  
Via Pretoria

## CALABRIA

- ◇ CATANZARO  
LIBRERIA NISTICÒ  
Via A. Daniele, 27
- ◇ COSENZA  
LIBRERIA DOMUS  
Via Monte Santo, 70/A
- ◇ PALMI  
LIBRERIA IL TEMPERINO  
Via Roma, 31
- ◇ REGGIO CALABRIA  
LIBRERIA L'UFFICIO  
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ VIBO VALENTIA  
LIBRERIA AZZURRA  
Corso V. Emanuele III

## CAMPANIA

- ◇ ANGRÌ  
CARTOLIBRERIA AMATO  
Via dei Goti, 11
- ◇ AVELLINO  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Vasto, 15  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Matteotti, 30-32  
CARTOLIBRERIA CESA  
Via G. Nappi, 47
- ◇ BENEVENTO  
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA  
Via F. Paga, 11  
LIBRERIA MASONÈ  
Viale Rettori, 71
- ◇ CASERTA  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
- ◇ CASTELLAMMARE DI STABIA  
LINEA SCUOLA  
Via Raiola, 69/D
- ◇ CAVA DEI TIRRENI  
LIBRERIA RONDINELLA  
Corso Umberto I, 253
- ◇ ISCHIA PORTO  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Sogliuzzo
- ◇ NAPOLI  
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO  
Via Caravita, 30  
LIBRERIA GUIDA 1  
Via Portaiba, 20-23  
LIBRERIA L'ATENEO  
Viale Augusto, 168-170  
LIBRERIA GUIDA 2  
Via Merliani, 118  
LIBRERIA I.B.S.  
Salita del Casale, 18
- ◇ NOCERA INFERIORE  
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO  
Via Fava, 51;

- ◇ POLLA  
CARTOLIBRERIA GM  
Via Crispi
- ◇ SALERNO  
LIBRERIA GUIDA  
Corso Garibaldi, 142

## EMILIA-ROMAGNA

- ◇ BOLOGNA  
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI  
Piazza Tribunali, 5/F  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Castiglione, 1/C  
GIURIDICA EDINFORM  
Via delle Scuole, 38
- ◇ CARPI  
LIBRERIA BULGARELLI  
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ CESENA  
LIBRERIA BETTINI  
Via Vescovado, 5
- ◇ FERRARA  
LIBRERIA PASELLO  
Via Canonica, 16-18
- ◇ FORLÌ  
LIBRERIA CAPPELLI  
Via Lazzaretto, 51  
LIBRERIA MODERNA  
Corso A. Diaz, 12
- ◇ MODENA  
LIBRERIA GOLIARDICA  
Via Berengarolo, 60
- ◇ PARMA  
LIBRERIA PIROLA PARMA  
Via Farini, 34/D
- ◇ PIACENZA  
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO  
Via Quattro Novembre, 160
- ◇ REGGIO EMILIA  
LIBRERIA MODERNA  
Via Farini, 1/M
- ◇ RIMINI  
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA  
Via XXII Giugno, 3

## FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ GORIZIA  
CARTOLIBRERIA ANTONINI  
Via Mazzini, 16
- ◇ PORDENONE  
LIBRERIA MINERVA  
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ TRIESTE  
LIBRERIA TERGESTE  
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ UDINE  
LIBRERIA BENEDETTI  
Via Mercatovecchio, 13  
LIBRERIA TARANTOLA  
Via Vittorio Veneto, 20

## LAZIO

- ◇ FROSINONE  
LIBRERIA EDICOLA CARINCI  
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
- ◇ LATINA  
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE  
Viale dello Statuto, 28-30
- ◇ RIETI  
LIBRERIA LA CENTRALE  
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ ROMA  
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA  
Via S. Maria Maggiore, 121  
LIBRERIA DE MIRANDA  
Viale G. Cesare, 51/E-F-G  
LIBRERIA EDITALIA  
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)  
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO  
Via San Martino della Battaglia, 35

LIBRERIA L'UNIVERSITARIA  
Viale Ippocrate, 99  
LIBRERIA IL TRITONE  
Via Tritone, 61/A  
LIBRERIA MEDICHINI  
Via Marcantonio Colonna, 68-70  
LA CONTABILE  
Via Tuscolana, 1027

- ◇ SORA  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Abruzzo, 4
- ◇ TIVOLI  
LIBRERIA MANNELLI  
Viale Mannelli, 10
- ◇ VITERBO  
LIBRERIA "AR"  
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietraro  
LIBRERIA DE SANTIS  
Via Venezia Giulia, 5

## LIGURIA

- ◇ CHIAVARI  
CARTOLERIA GIORGINI  
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
- ◇ GENOVA  
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGI  
& DARIO CERIOLI  
Galleria E. Martino, 9
- ◇ IMPERIA  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE  
Viale Matteotti, 43/A-45

## LOMBARDIA

- ◇ BERGAMO  
LIBRERIA LORENZELLI  
Via G. D'Alzano, 5
- ◇ BRESCIA  
LIBRERIA QUERINIANA  
Via Trieste, 13
- ◇ BRESSO  
LIBRERIA CORRIDONI  
Via Corridoni, 11
- ◇ BUSTO ARSIZIO  
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO  
Via Milano, 4
- ◇ COMO  
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI  
Via Mentana, 15
- ◇ GALLARATE  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)  
LIBRERIA TOP OFFICE  
Via Torino, 8
- ◇ LECCO  
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI  
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ LIPOMO  
EDITRICE CESARE NANI  
Via Statale Briantea, 79
- ◇ LODI  
LA LIBRERIA S.a.s.  
Via Defendente, 32
- ◇ MANTOVA  
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI  
Corso Umberto I, 32
- ◇ MILANO  
LIBRERIA CONCESSIONARIA  
IPZS-CALABRESE  
Galleria V. Emanuele II, 13-15
- ◇ MONZA  
LIBRERIA DELL'ARENGARIO  
Via Mapelli, 4
- ◇ PAVIA  
LIBRERIA GALASSIA  
Corso Mazzini, 28
- ◇ SONDRIO  
LIBRERIA MAC  
Via Calmi, 14
- ◇ VARESE  
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO  
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

**MARCHE**

- ◇ **ANCONA**  
LIBRERIA FOGOLA  
Piazza Cavour, 4-5-6
- ◇ **ASCOLI PICENO**  
LIBRERIA PROSPERI  
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**  
LIBRERIA UNIVERSITARIA  
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**  
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA  
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**  
LA BIBLIOFILA  
Via Ugo Bassi, 38

**MOLISE**

- ◇ **CAMPOBASSO**  
LIBRERIA GIURIDICA DI E.M.  
Via Capriglione, 42-44  
CENTRO LIBRARIO MOLISANO  
Viale Manzoni, 81-83

**PIEMONTE**

- ◇ **ALBA**  
CASA EDITRICE I.C.A.P.  
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**  
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI  
Corso Roma, 122
- ◇ **BIELLA**  
LIBRERIA GIOVANNACCI  
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**  
CASA EDITRICE ICAP  
Piazza del Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**  
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA  
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**  
CARTIERE MILIANI FABRIANO  
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**  
LIBRERIA MARGAROLI  
Corso Mameli, 55 - Intra
- ◇ **VERCELLI**  
CARTOLIBRERIA COPPO  
Via Galileo Ferraris, 70

**PUGLIA**

- ◇ **ALTAMURA**  
LIBRERIA JOLLY CART  
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**  
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO  
Via Arcidiacono Giovanni, 9  
LIBRERIA PALOMAR  
Via P. Amedeo, 176/B  
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI  
Via Sparano, 134  
LIBRERIA FRATELLI LATERZA  
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**  
LIBRERIA BIAZZO  
Corso Garibaldi, 38/A
- ◇ **CERIGNOLA**  
LIBRERIA VASCIAVEO  
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**  
LIBRERIA PATIERNO  
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**  
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO  
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**  
LIBRERIA IL PAPIRO  
Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLFETTA**  
LIBRERIA IL GHIGNO  
Via Campanella, 24
- ◇ **TARANTO**  
LIBRERIA FUMAROLA  
Corso Italia, 229

**SARDEGNA**

- ◇ **CAGLIARI**  
LIBRERIA F.LLI DESSI  
Corso V. Emanuele, 30-32
- ◇ **ORISTANO**  
LIBRERIA CANU  
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**  
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE  
Piazza Castello, 11  
LIBRERIA AKA  
Via Roma, 42

**SICILIA**

- ◇ **ACIREALE**  
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.  
Via Caronda, 8-10  
CARTOLIBRERIA BONANNO  
Via Vittorlo Emanuele, 194
- ◇ **AGRIGENTO**  
TUTTO SHOPPING  
Via Panoramica del Templi, 17
- ◇ **CALTANISSETTA**  
LIBRERIA SCIASCIA  
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRANO**  
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA  
Via Q. Sella, 106-108
- ◇ **CATANIA**  
LIBRERIA LA PAGLIA  
Via Etnea, 393  
LIBRERIA ESSEGICI  
Via F. Riso, 56  
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA  
Via Vittorlo Emanuele, 137
- ◇ **GIARRE**  
LIBRERIA LA SENORITA  
Corso Italia, 132-134
- ◇ **MESSINA**  
LIBRERIA PIROLA MESSINA  
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**  
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO  
Via Ruggiero Settimo, 37  
LIBRERIA FORENSE  
Via Maqueda, 185  
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO  
Piazza V. E. Orlando, 15-19  
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.  
Piazza S. G. Bosco, 3  
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO  
Viale Ausonia, 70  
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO  
Via Villàermosa, 28  
LIBRERIA SCHOOL SERVICE  
Via Galletti, 225
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**  
LIBRERIA DI LORENZO  
Via Roma, 259
- ◇ **SIRACUSA**  
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA  
Piazza Euripide, 22
- ◇ **TRAPANI**  
LIBRERIA LO BUE  
Via Cascio Cortese, 8  
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA  
Corso Italia, 81

**TOSCANA**

- ◇ **AREZZO**  
LIBRERIA PELLEGRINI  
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**  
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»  
Via Cavour, 46/R  
LIBRERIA MARZOCCO  
Via de' Martelli, 22/R  
LIBRERIA ALFANI  
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**

- NUOVA LIBRERIA  
Via Mille, 6/A
- ◇ **LIVORNO**  
LIBRERIA AMEDEO NUOVA  
Corso Amedeo, 23-27  
LIBRERIA IL PENTAFOLGIO  
Via Firenze, 4/B
- ◇ **LUCCA**  
LIBRERIA BARONI ADRI  
Via S. Paolino, 45-47  
LIBRERIA SESTANTE  
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**  
LIBRERIA IL MAGGIOLINO  
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**  
LIBRERIA VALLERINI  
Via del Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**  
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI  
Via Macallè, 37
- ◇ **PRATO**  
LIBRERIA GORI  
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**  
LIBRERIA TICCI  
Via delle Terme, 5-7
- ◇ **VIAREGGIO**  
LIBRERIA IL MAGGIOLINO  
Via Puccini, 38

**TRENTINO-ALTO ADIGE**


- ◇ **TRENTO**  
LIBRERIA DISERTORI  
Via Diaz, 11

**UMBRIA**

- ◇ **FOLIGNO**  
LIBRERIA LUNA  
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**  
LIBRERIA SIMONELLI  
Corso Vannucci, 82  
LIBRERIA LA FONTANA  
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**  
LIBRERIA ALTEROCCA  
Corso Tacito, 29

**VENETO**

- ◇ **BELLUNO**  
LIBRERIA CAMPDEL  
Piazza Martiri, 27/D
- ◇ **CONEGLIANO**  
LIBRERIA CANOVA  
Via Cavour, 6/B
- ◇ **PADOVA**  
LIBRERIA DIEGO VALERI  
Via Roma, 114  
IL LIBRACCIO  
Via Portello, 42
- ◇ **ROVIGO**  
CARTOLIBRERIA PAVANELLO  
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**  
CARTOLIBRERIA CANOVA  
Via Calmaggliore, 31
- ◇ **VENEZIA**  
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI  
EDITORIALI I.P.Z.S.  
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
- ◇ **VERONA**  
LIBRERIA L.E.G.I.S.  
Via Adige, 43  
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO  
Via G. Carducci, 44  
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE  
Via Costa, 5
- ◇ **VICENZA**  
LIBRERIA GALLA 1880  
Corso Palladio, 11



\* 4 1 1 1 3 0 0 1 2 0 9 9 \*

**L. 3.000**